

SEDUTA


57.

SITZUNG

3-7-1951

Presidente: MAGNAGO

vice-presidente: MENAPACE



Ore 9,25.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Si procede all'appello nominale.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*procede all'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del verbale del 2 luglio 1951.

BENEDIKTER (S.V.P.): (*legge il verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato. Continua la discussione iniziata ieri sul disegno di legge sulla contabilità generale della Regione.

(*Wir fahren mit der Diskussion des Gesetzes über die allgemeine Buchhaltung der Region fort*).

Ieri eravamo rimasti al 1° articolo e il Consiglio aveva votato un emendamento soppressivo della parola « ente ». Erano poi pervenuti nella seduta di ieri due emendamenti modificativi del 1° comma. Sempre all'articolo 1 è pervenuto oggi un altro emendamento modificativo, il quale sostituisce uno dei due emendamenti modificativi presentati ieri, mentre l'altro viene ritirato, per cui attualmente abbiamo un solo emendamento modificativo.

Prima lo leggo e poi dò la parola. L'emendamento modificativo firmato da Caminiti-Scotoni-Benedikter, il quale sostituisce gli altri due emendamenti e modifica la dizione del primo comma dell' articolo, è del seguente tenore: « E' istituito alle dipendenze dell' Assessorato alle finanze della Regione Trentino - Alto Adige un ufficio di ragioneria ».

SAMUELLI (D.C.): In ordine alle numerose proposte di emendamenti presentate ieri ancora sul primo articolo, mi si permetta di richiamare l'attenzione dei colleghi su determinati fatti. Prima di tutto, come è detto nella relazione del bilancio, trattasi di uno schema di legge a carattere prevalentemente tecnico. Come si sa, il criterio amministrativo che deve seguire la Regione in fatto di contabilità, deve — in quanto possibile — uniformarsi a quello dello Stato, che ne è la direttiva. E' ovvio che nell'affrontare questo schema di legge, chi aveva la responsabilità e il compito e la incombenza di predisporlo, sentisse anche i competenti degli organi statali, anche perché lì c'è una prassi che dà un sicuro indirizzo. Sappiamo che è stato un tormento per la Commissione e anche per la Giunta stessa l'approntamento di questo schema di legge, e vi hanno collaborato dei tecnici valenti, quali il direttore del bilancio dello Stato. Ecco perché dico di ponderare le proposte di emendamento perché arri-

schiamo di deturpare il complesso della legge. Questo in tesi generale.

Per quanto si riferisce all' emendamento soppressivo di tutti gli altri emendamenti dichiarato che sono, col Presidente della Giunta, per il mantenimento. E' stato distribuito ieri uno schema di legge per la istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, dove sono dei sottotitoli come in questa legge; quindi sono personalmente per il mantenimento. Ma qui sorge anche il dubbio. Ieri avete votato un emendamento soppressivo dei sottotitoli. Sono stati soppressi tutti dall'articolo 1 all'articolo 54. E' possibile giuridicamente modificare 54 articoli? Io sono dubbioso.

SALVETTI (P.S.I.): Solo il primo è stato soppresso!

BALISTA (D.C.): No, i sottotitoli tutti!

SAMUELLI (D.C.): Sono i 54 sottotitoli che sono stati soppressi, secondo la delibera presa dal Consiglio. Pensino poi i giuristi che sono qui, se siamo nella legalità per la modifica di 54 articoli della legge.

PRESIDENTE: Voglio solo dichiarare a Samuelli che, per quanto riguarda la soppressione della parola « ente », questa ormai è stata votata ieri, solo però nei riguardi dell'articolo 1. Comunque per la parola « ente » non si è votato per tutti gli articoli della legge, si è votato solo l'esclusione della parola ente dall'articolo 1, con riserva di riproporre questa soppressione negli altri articoli. Per i sottotitoli è stato deliberato in generale di toglierli tutti perché non facevano parte integrante della legge. Ritengo che si poteva con delibera generale levare tutti i sottotitoli perché non costituiscono testo della legge. Diverso sarebbe stato se

avessimo votato l'esclusione di certe parole che si trovano negli articoli che sono testo di legge e che non sono stati ancora esaminati.

Il testo tedesco suona così:

« *Es wird ein Kammeramt eingerichtet, welches dem Finanzassessor der Region Trentino - Tiroler Etschland untersteht* ». Das ist der neue Vorschlag für den ersten Absatz des Artikels 1, unterschrieben von Caminiti, Scotoni, Benedikter. Mit diesem neuen Abänderungsvorschlag sind die beiden gestrigen Abänderungsvorschläge zurückgezogen worden.

CAMINITI (P.S.I.): Desidero precisare, a proposito dei sottotitoli, che questa prassi non è di competenza del corpo legiferante. Infatti le leggi vengono votate al Parlamento senza quei titoli e quelle indicazioni illustrative che vengono poi poste dall'Ufficio di coordinamento della Camera stessa e che quindi non possono rappresentare fonte interpretativa di diritto. Questa era la tesi che sostenevo ieri e questa tesi confermo oggi dopo aver assunto informazioni presso l'ufficio legislativo del Parlamento. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola sull'emendamento presentato al 1. comma dell'articolo 1, lo metto in votazione. L'emendamento è già stato letto: chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 38 favorevoli, 3 astenuti. L'emendamento al 1. comma dell'articolo 1 è stato accettato.

Leggo tutto l'articolo e lo metto in votazione: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 40 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 2. « *Spetta alla Ragioneria regionale:*

a) *la compilazione, in base agli elementi forniti dalla Giunta regionale, del progetto del bilancio di previsione della Regione;*

b) *la preparazione, in base alle richieste della Giunta regionale, dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione;*

c) *la compilazione del rendiconto generale consuntivo della Regione;*

d) *la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, in base a direttive della Giunta regionale;*

e) *il soprintendere alle operazioni di accertamento, riscossione e versamento dei tributi propri della Regione;*

f) *la preparazione delle situazioni finanziarie e di tutti gli elementi di informazione occorrenti all'Assessore per le finanze;*

g) *il riscontro preventivo sulla gestione delle entrate e delle spese di competenza della Regione e, in genere, sulla gestione del bilancio;*

h) *l'esame degli schemi di provvedimenti legislativi, dai quali derivino effetti finanziari, ad essa sottoposti dall'Assessore per le finanze;*

i) *l'esercizio delle altre attribuzioni previste da leggi speciali.*

La Ragioneria regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, riceve disposizioni esclusivamente dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore per le finanze oppure, in caso di assenza o di impedimento degli stessi, da chi ne fa le veci ».

E' posto in discussione l'articolo 2.

SALVETTI (P.S.I.): Espongo un dubbio. Alla fine dell'articolo 2 si dice che la Ragioneria regionale, di cui si parla nel primo, riceve disposizioni esclusivamente dal Presidente e dall'Assessore. Adesso pongo l'interrogativo: è conciliabile che il Presidente della Giunta possa dare ordini anche lui, in esclusiva, senza l'Assessore? Questa è la ragione per cui ieri si pensava che l'ufficio fosse una esigenza della Regione come ente. Pongo l'interrogativo che po-

trebbe avere il suo valore. Qui si parla di dipendenza diretta ed esclusiva; sembra dunque che il Presidente della Giunta può intervenire a dare ordini all'infuori dell'Assessore competente.

CAMINITI (P.S.I.): Io credo che qui bisogna fare una distinzione, fra una dipendenza di natura funzionale e una dipendenza di natura amministrativa. L'Ufficio Ragioneria gerarchicamente dipende dall'Assessore alle finanze. D'altra parte poiché esso amministra il patrimonio, e poiché il rappresentante della Regione è il Presidente della Giunta, è evidente che debba dipendere dal Presidente della Giunta che amministra il patrimonio della Regione stessa. Ecco perché penso che le due impostazioni possano coesistere, a meno che il Presidente della Giunta non voglia farci conoscere il suo avviso diverso in materia. Peraltro, questa era l'impostazione in materia anche senza l'apporto dell'emendamento proposto da me e dai due consiglieri e approvato stamattina, in quanto il primo comma dice: « è istituito nella Regione, alle dipendenze dell'Assessore alle finanze ». Quindi il concetto della legge non è stato variato dall'emendamento approvato stamattina. Piuttosto osservo che la formulazione dal lato linguistico non è troppo accogliente, in quanto mentre prima abbiamo sostantivi, « la compilazione — la preparazione — la vigilanza », qui abbiamo un verbo sostantivo « il soprintendere ». Poi continua « la preparazione — il riscontro — l'esame ». Forse la Commissione avrebbe potuto soffermarsi un po' di più sulle questioni di forma, che hanno la loro importanza visto che si tratta di legge e che domani potremo essere accusati di aver fatto delle leggi con manica larga, senza avere eccessivo rispetto per quanto riguarda la lingua. Con questo spero che la stampa non ci maltratti, perché ci occupiamo di errori di grammatica e di altre

cose di second'ordine. Concludendo, pregherei che si vedesse se è possibile sostituire questo verbo oggettivo, che non è certo il più idoneo, e chiederei il pensiero del Presidente della Giunta sulla questione sollevata da Salvetti e per la quale ho espresso il mio pensiero.

PARIS (P.S.U.): Io vorrei avere dei chiarimenti rispetto al punto d) di questo articolo, cioè se per la vigilanza e l'amministrazione sul patrimonio regionale, le direttive debbano essere impartite dalla Giunta oppure desunte da una legge. Perché mi pare che l'amministrazione del patrimonio debba essere qualche cosa di stabilito una volta per sempre; non che la Giunta debba dare delle direttive e poi, dopo 4 anni, o due giorni, la Giunta possa mutare negli uomini e nella sua composizione, e ci possano essere delle altre direttive. Mi pare che l'amministrazione del patrimonio dovrebbe essere fissata da questa legge o da un'altra. Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dal consigliere Salvetti, io propendo per la disposizione impartita esclusivamente dall'Assessore alle finanze, e vi spiego il perché. L'accordo deve intervenire in tutta la Giunta, ma qualora non intervenga — e dei disaccordi, delle discrepanze possono sussistere — chi viene fatto oggetto e quindi messo in difficoltà da queste divergenze, viene ad essere il capo della Ragioneria. Ecco perché le disposizioni devono essere uniche. Il Presidente del Consiglio dei ministri non va a trattare coi funzionari, ma col Ministro e poi il Ministro dà le disposizioni ai funzionari del proprio Ministero.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Mi dicono che la stesura di questi articoli faccia capo ad uno dei maggiori tecnici in materia finanziaria, o meglio lo diceva Defant; il collega di banco Defant. Osservo che la forma linguistica

(devo qui convenire con Caminiti) lascia molto a desiderare. Siccome l'Assessore alle finanze deve presentare uno schema e l'ufficio di Ragioneria lo prende in esame solo se presentato dall'Assessore alle finanze, è più semplice dire « *ad esso sottoposto dall'Assessore alle finanze* ». E' l'Assessore alle finanze che vedrà poi se sarà il caso o meno di darlo; se lo riterrà opportuno può interpellare il direttore ed i suoi funzionari, anche quando non sia di stretto effetto finanziario. Invece sono dell'opinione di Paris, che si debba e possa fissare anche la possibilità al Presidente della Giunta di dare disposizioni perché siccome l'ufficio è alle dipendenze dell'Assessorato e l'Assessore è direttamente responsabile, come può l'Assessore domani essere direttamente responsabile di una disposizione che ha dato il Presidente? E' vero che il Presidente, come Presidente della Giunta, è responsabile di tutto l'andamento, ma delega per la loro parte i vari Assessori. Quindi se lo Ufficio di Ragioneria è alle dipendenze dell'Assessorato, l'Assessore responsabile e solo l'Assessore, o persona che lo sostituisce o da lui delegata, può dare disposizioni.

VINANTE (P.S.I.): Già in sede di Commissione avevo sollevato l'opportunità della modifica di questa parte dell'articolo, nel senso di evitare possibilmente conflitti in seno alla Giunta. Dato che abbiamo l'Assessorato alle finanze, avevo proposto che le direttive venissero emanate direttamente dall'Assessore alle finanze. Con questo però io non credo che si possa staccare completamente la facoltà del Presidente della Giunta di intervenire in determinate particolari situazioni. Io avevo proposto di emendare questo capoverso dell'articolo nel senso di dire « *la Ragioneria regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, prende ordini immediatamente dal-*

l'Assessore alle finanze, salvo la iniziativa diretta del Presidente della Giunta o di chi ne fa le veci ». Con questo volevo mettere direttamente alle dipendenze dell'Assessore alle finanze il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria, lasciando però al Presidente della Giunta la facoltà di intervenire.

SAMUELLI (D.C.): Ricordo al consigliere Vinante che è stato discusso anche questo. C'è una ragione per cui si è deciso in definitiva di non accettare, perché bisogna tenere presente che c'è una diversità. Il parallelo portato qui da Paris dei Ministeri, non calza; mentre i Ministeri sono organi, qui in Regione l'organo è esclusivamente il Presidente della Giunta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non so, mi dispiace!

SAMUELLI (D.C.): L'Assessore potrà dare disposizioni per quanto riguarda le pratiche amministrative di ordinaria amministrazione, ma quello che è sostanziale di ordini deve venire dal Presidente della Giunta.

DEFANT (A.S.A.R.): Evidentemente è stato argomento di lunghissime discussioni, ed a queste discussioni ha partecipato anche un illustre tecnico della Ragioneria centrale. Anche lui aveva delle perplessità, ma non si può non riconoscere la struttura costituzionale della nostra Regione che si compone di tre organi, rispettivamente il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta. Eliminare il Presidente della Giunta, a parere della maggioranza, sarebbe stato un atto di non costituzionalità. Io sono del parere di lasciare per evitare conseguenze in seguito. Tenete presente che qualsiasi iniziativa che partisse dal Presidente della

Giunta, pur avendo delegato l'Assessore alle finanze, deve essere fatta di concerto con l'Assessore alle finanze.

SALVETTI (P.S.I.): Si metta anche l'Assessore.

DEFANT (A.S.A.R.): In linea pratica evidentemente, perché altrimenti ci sarebbe un conflitto in seno alla Giunta stessa; questo è evidente, e di questo parere era anche il tecnico della Ragioneria centrale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per rispondere alle varie domande dobbiamo premettere che la stesura di questo testo non è della Giunta nè dell'Assessore alle finanze nè del Presidente della Giunta regionale. Quindi la discussione è assolutamente impersonale, non già per lo spirito che ci anima, ma per il fatto che discutiamo di un testo che non è nostro. A proposito di questo non avevamo avuto dalla commissione proposte di varianti e la discussione si era chiusa senza proposte di varianti, e credo che si possa ricondurre ad una corretta soluzione nel senso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 42, nel quale non si deve vedere una disarmonia con le disposizioni dell'articolo 1 che sancisce la formale dipendenza dell'ufficio dall'Assessore alle finanze; questa è tecnicamente una cosa naturale, data la funzione della Ragioneria ed i contatti normali che la Ragioneria ha con l'Assessore alle finanze. Nel secondo comma dell'articolo 2, come nell'ultimo comma, si è voluto dare una sanzione a quel principio di cui parlava Defant, nella struttura costituzionale della Regione. Gli Assessori sono dei delegati dal Presidente della Giunta regionale che stabilisce, a suo libero criterio, per costituzione, qual'è il campo di intervento e di azione dei

singoli Assessori, e lo fa con proprio decreto che può variare oggi o domani, quando crede. In questo meccanismo strutturale si vede il Presidente della Giunta regionale come il capo della amministrazione il quale ha dato il mandato ai singoli Assessori per determinati settori. In principio generale di diritto privato e pubblico, il mandante ha sempre potere di sostituire il mandatario, ed in virtù di questo principio si è voluto stabilire questo ultimo comma che è nato nella mente di quel tecnico di ragioneria che abbiano voluto pregare della compilazione di questi articoli. Di fatto credo che la cosa non creerà nessun inconveniente particolare. Il creare questi inconvenienti sussisterebbe indipendentemente dalla disposizione di questo articolo, perché nella struttura del nostro Statuto se dovesse sorgere conflitto fra il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore, è sempre il Presidente della Giunta regionale che con suo giudizio non sindacabile tronca come vuole questo caso, che può presentarsi e richiederebbe la stessa soluzione, esista o non esista questo articolo. Dal momento che l'articolo è fatto così, io sono convinto che è fatto con riguardo a quelle considerazioni della struttura generale dello Statuto di cui ha fatto cenno Defant. Penso personalmente, da un punto di vista di costituzionalità, che si possa lasciare l'articolo come è stato presentato. Se Paris ha presente la relazione di presentazione di questa legge, vi è detto espressamente che a questa legge farà seguito, non appena avremo potuto fare maggiore esperienza, e concretare più esattamente le idee, la legge sull'amministrazione del patrimonio. Quindi questa legge si farà; solo che, come è stato utile vivere un periodo di esperimento per arrivare a questa legge, che fatta oggi, è senza dubbio migliore di quella che avremmo fatto un anno fa, così in tema di amministrazione del patrimonio, non avendo ancora il trasferimento

materiale di tutti quei beni che devono venire alla Regione in conseguenza dell'articolo 57 e 58 dello Statuto, penserei prima di aspettare, di vedere come si delineano le cose, e poi sottoporvi una legge sull'amministrazione del patrimonio. Vero è che quella sarà una legge che disciplinerà secondo linee generali l'attività amministrativa della Giunta e ci saranno sempre i casi specifici che la Giunta risolverà con deliberazioni di volta in volta, comunicando all'Assessore alle finanze e per il suo tramite alla Ragioneria le esigenze della legge. Resta il campo possibile degli interventi nei casi singoli con deliberazione specifica della Giunta, perché questo è nell'ordine naturale delle cose. Per quanto riguarda le osservazioni di Cristoforetti, vi dirò che se è cosa bella anzi fino ad un certo punto encomiabile che si vada alla ricerca della perfezione nella legge, esistono però dei termini ormai acquisiti che adottati non presentano alcun inconveniente, anche se dal punto di vista filologico possono non suonar bene soprattutto all'orecchio di chi non si è fatto stabilmente una certa prassi di letteraria applicazione di testi di legge. Quindi vi pregherei di non formalizzarvi eccessivamente su questo, anche se la cosa è buona, e in quanto sempre encomiabile è l'aspirazione alla perfezione formale soprattutto nelle leggi che devono rimanere per molti anni. Così « sovrintendenza » è un termine acquisito dalla prassi in maniera lata in molte leggi amministrative. Potrà piacere o non piacere ma sta ad esprimere il concetto dell'intervento che consenta la visione dell'atto amministrativo, il giudizio critico sull'atto amministrativo in senso non molto definito, ma sufficiente nella prassi. Qui si tratta dell'accertamento sulle imposte che non è nostro, versamento di tributi che non è nostro; quindi il dire controllo, trattandosi di compiti degli organi dello Stato, poteva essere non idoneo; il dire intervento pote-

va essere non idoneo; questo concetto di sovraintendere, è un termine che secondo me risponde allo scopo, anche se linguisticamente risponde meno.

PARIS (P.S.U.): Per quanto riguarda il comma d), mi pare che non si debba fissare in una legge quella che sarà una prassi provvisoria, su dati di fatto provvisori. Secondo me, si dovrebbe sopprimere la frase: « *in base a direttive della Giunta regionale* », altrimenti dovremo sopprimere dopo, perché le direttive ci saranno egualmente in applicazione della legge sull'amministrazione del patrimonio. Oppure si deve aggiungere, « *la vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione è fatta in base alla legge e a direttive della Giunta regionale* »; perché la fonte prima alla quale dovete attenervi sarà sempre la legge. Non prima le direttive e poi la legge. Prima la legge e poi le direttive. Ecco perché vedo una incongruenza; per cui propongo la soppressione della frase: « *in base a direttive della Giunta regionale* ». Siamo andati avanti fino adesso, quindi si prosegue e poi ci sarà la legge.

Per quanto riguarda il primo comma, io non sono giurista e non pretendo di esserlo, ma vi è analogia con quanto avviene al Governo. Anche lì il Presidente del Consiglio dei ministri sceglie i suoi collaboratori, li propone per la nomina al Presidente della Repubblica e assegna i vari Ministeri. Se si dimette lui, si dimette tutto il Governo. A me pare che il Presidente della Giunta sia uguale al Presidente del Consiglio dei ministri per quanto riguarda i rapporti coi diretti collaboratori. E vi è una ragione pratica: non capisco un funzionario che possa obbedire a due padroni. Non so se disaccordi ci saranno, può darsi che ci siano perché questa legge può durare 10 oppure 50 anni.

PRESIDENTE: Volevo dire che qualora lei intendesse avanzare delle proposte, deve portarle per iscritto, firmate da tre consiglieri, perché altrimenti non possono essere prese in considerazione.

MENAPACE (Vice-Presidente del Consiglio - IND.): Dichiaro che voterò contro quest'articolo nella sua formulazione per le ragioni che sono state dette poc'anzi, e che sono state sintetizzate in modo chiaro dall'onorevole Paris. Non sono del parere che il Presidente della Giunta assumi in sé i poteri dell'esecutivo, non solo perché in linea generale questo non avviene mai, ma perché il nostro Statuto precisa che l'organo esecutivo è duplice, la Giunta ed il suo Presidente, i quali, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto, sono nominati dal Consiglio. E' ben vero che ci si può liberamente muovere circa il numero degli assessori, ma poi gli assessori, tanto effettivi che supplenti, ricevono la loro investitura non dal Presidente della Giunta, ma dal Consiglio. Il Presidente della Giunta ha la facoltà, (come è anche nel caso del Presidente del Consiglio dei ministri) di distribuire i portafogli e di assegnare l'uno o l'altro dicastero, a seconda di quello che ritiene opportuno; ma una volta fatta questa distribuzione, la responsabilità per il proprio settore spetta all'Assessore. Altrimenti che significato avrebbe la nomina da parte del Consiglio, se poi questo Assessore non fosse che un segretario al quale si può togliere in qualunque momento autorità e competenza? Se l'Assessore si dimette, abbiamo per lo meno una parziale crisi di Giunta; e bisogna che il Consiglio intervenga per risolverla nella forma della sua sostituzione. Non è quindi ammissibile la tesi del concentramento delle competenze dell'esecutivo in una sola persona, se è vero che lo Statuto distingue nettamente le competenze del Presi-

dente della Giunta, come organo della Regione, e le competenze degli Assessori uguagliano quelle che in sede nazionale sono quelle dei Ministri. Ritornando all'articolo 2, la competenza, anche in base all'articolo 1 che abbiamo votato, deve essere dell'Assessore alle finanze. L'Assessore alle finanze è l'autorità preposta all'ufficio di Ragioneria regionale; se sorgono delle difficoltà vorrà dire che l'Assessore alle finanze le discute in Giunta. Può darsi che sorga contrasto fra lui e il Presidente della Giunta, e anche questo verrà risolto in Giunta, e non già col dare un ordine all'Assessore alle finanze; l'Assessore alle finanze potrà, in seguito a un voto di Giunta, modificare il suo punto di vista o dimissionare, ma non già su semplice parere o su decisione d'autorità del Presidente della Giunta stessa. La Giunta è un organo collegiale che deve funzionare in forma collegiale; le decisioni vengono prese collegialmente. Io temo che la tesi esposta prima provenga da una falsa luce proveniente dalla legge comunale e provinciale e dalle competenze del Sindaco.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Credo che il punto di vista espresso dal dottor Menapace e da altri debba essere chiarito molto bene, in quanto che non ci è di nessun sussidio lo Statuto della Regione. Infatti abbiamo articoli che parlano del Presidente della Giunta e della Giunta; non parlano mai di responsabilità, non si sa se la responsabilità sia tutta del Presidente o degli Assessori a seconda degli incarichi che occupano o della Giunta in solido. L'articolo 32 vorrebbe ammettere che c'è una responsabilità, ma non è una responsabilità dei singoli Assessori; non è detto che, se domani il bilancio della Regione è a un modo e le spese si effettuano in modo diverso, il responsabile sia l'Assessore alle fi-

nanze; non è detto; potremmo richiamare, per analogia, i Ministeri. Ma non sono la stessa cosa i Ministeri e gli Assessorati. Non credo che si possa fare della analogia in questa tesi. Noi abbiamo una legge che non prevede nessuna responsabilità. Domani, se un Assessore non fa il suo dovere, chi è responsabile? L'Assessore o il Presidente della Giunta? Voi dite: anche l'Assessore; io posso dire di no, perché lo Statuto non lo dice.

DEFANT (A.S.A.R.): La commissione ha avuto sempre presente il controllo di legittimità; se domani dovesse sorgere qualche inconveniente di natura piuttosto grave, a quale testo di legge la Corte dei conti si deve appellare? A questo, perché noi siamo arrivati a queste conclusioni. Se l'Assessore sbaglia la colpa in un primo luogo è del Presidente della Giunta. Però abbiamo sostenuto, ed il consigliere Benedikter che è un giurista l'ha illustrata dal punto di vista giuridico, la necessità della delega. La delega, per ragioni pratiche, è di una necessità assoluta; vi è quindi, la doppia responsabilità del Presidente della Giunta e dell'Assessore. Ma stando al testo dello Statuto, noi vediamo la responsabilità di qualsiasi decisione della Giunta stessa, salvo che ci sia la delega.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei solo dire a Paris che è principio generale di diritto che leggi successive modificano la legge vecchia nelle disposizioni però incompatibili con la legge anteriore. Se lei vuole fare adesso riferimento ad una legge che non c'è, compie una azione dal punto di vista tecnico legislativo che non è delle migliori. Lasci la legge com'è proposta e non dubiti che domani, quando ci sarà la legge sull'amministrazione del patrimonio, per una disposizione generale e per il Codice civile quella legge modi-

ficherà automaticamente le disposizioni dell'art. « d »; e stia tranquillo che quella legge entrerà in vigore in pieno e da quel momento l'attività della Giunta sarà limitata al campo di quella legge. Lasci libera la Giunta quindi, e vorrei che non si preoccupasse perché ripeto che una modifica di quel genere tecnicamente non mi sentirei di accettarla.

PARIS (P.S.U.): In subordine.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per la questione formulata, il testo di questa variante lo voteremo, vuoi in un modo vuoi nell'altro. Ma credete che le cose non avranno quell'importanza che ad esse si attribuisce. Però dal punto di vista dottrinario, per non dire scientifico, sono convinto che la formulazione fatta qui è la migliore, tenuto conto della portata del nostro Statuto. Non vale considerare che il mandato all'Assessore è dato dal Consiglio regionale, e che in quanto l'Assessore si dimetta è il Consiglio regionale che deve eleggere il nuovo Assessore. E' esattissimo; è così. L'Assessore è espressione del Consiglio così come è espressione del Consiglio il Presidente, anche se esso è preveduto come organo e investito di una particolare responsabilità statutaria di fronte allo Stato, alla Regione e di fronte a tutti. Quello che deve guidarci nel risolvere questo quesito è lo Statuto, nelle disposizioni del quale è detto che la ripartizione dei compiti degli Assessori spetta al Presidente con un suo decreto: quindi il Presidente nell'attribuzione dei compiti è un delegante di fronte al delegato, ed è principio generale di diritto, se vogliamo stare a un concetto rigidamente costituzionale, che il delegato possa sempre essere sostituito dal delegante e quindi che il Presidente della Giunta regionale possa sempre intervenire anche al di sopra dell'Assessore. Questo in sede puramente

teorica. Formulate il quesito e poi vedremo, perché l'articolo, l'abbiamo detto, votato in un modo o nell'altro, il mondo non crolla e neppure la Regione.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): Prendo la parola brevissimamente per rilevare, caro consigliere Cristoforetti, che non è vero che il nostro Statuto sia così oscuro perché se leggiamo l'articolo 38 troviamo che « *la Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione* ». Queste sono parole molto chiare che vengono ad illustrare il concetto di prima. Tanto è vero che il nostro Statuto enumera le funzioni del Presidente della Giunta ma stabilisce che la Giunta sia, nel suo complesso, organo esecutivo responsabile. Ciò comporta, singolarmente e collegialmente, una responsabilità.

CAMINITI (P.S.I.): Per l'ultima parte, ci sarebbe da chiedere un chiarimento a proposito del testo del punto « i ». Ora non so come si possa conciliare « *esclusivamente* » con la duplice possibilità che le disposizioni possono essere date o dal Presidente o dall'Assessore. Questa mia osservazione esula dalla questione se la competenza sia del Presidente della Giunta o dell'Assessore; è invece rivolta ad un'altra questione per vedere come si possa conciliare l'« *esclusivamente* » con la possibilità di attribuzioni a più di uno.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' riferito all'altro Assessore.

CAMINITI (P.S.I.): No, perché c'è un altro « o »; è detto: « *dal Presidente della Giunta o dall'Assessore alle finanze* ». Sono due organi, questo è pacifico e ognuno dei due può dare, secondo questo testo, le disposizioni; o

l'uno o l'altro; ed allora non è più « *esclusivamente* ». Lo « *esclusivamente* » potrebbe essere messo il giorno in cui fosse solo il Presidente della Giunta regionale. In questo caso « *esclusivamente* » è al suo posto, altrimenti la situazione cambia, ed allora chiederei chiarimenti.

PRESIDENTE: Sono stati presentati due emendamenti scritti all'articolo 2, concernenti il punto d) dell'articolo 2. Il primo emendamento, in ordine di presentazione, è firmato da Paris, ma se non trova due firme non può essere accettato, perché a una firma deve essere presentato 48 ore prima.

PARIS (P.S.U.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Il secondo emendamento firmato Caproni - Ropelato - Zanghellini - Defant - Fontanari, al punto d), è un emendamento modificativo. Il punto d) dell'articolo 2 dovrebbe suonare come segue: « *La vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione in conformità alle norme che saranno fissate con successiva legge regionale* »; cioè al posto della dizione « *in base a direttive della Giunta regionale* » mette « *in conformità alle norme che saranno fissate con la successiva legge regionale* ». L'emendamento è posto ai voti.

CAPRONI (P.P.T.T.): Evidentemente la formulazione del punto d) dell'articolo 2 allo stato attuale deve aver trovata la sua origine nella mancanza della legge sull'amministrazione del patrimonio della Regione. Perché se fosse già stata promulgata una legge sul patrimonio della Regione, questo punto d) vi avrebbe fatto riferimento. Siccome penso che una successiva legge sull'amministrazione del patrimonio della Regione alla quale fa riferimento la relazione del Presidente della Giunta regionale, non deb-

ba essere molto lontana nel tempo, penso che una maggior precisazione di questo punto d) dell'articolo debba essere indispensabile, anche perché altrimenti si sta sempre per votare una norma di legge che lascia aperta l'attività della Giunta, anzi della Ragioneria che dipende dall'Assessorato alle finanze, a valutazioni soggettive, non incardinate su un binario fisso e preciso. Vedo che la legge dello Stato fa riferimento a leggi di prossima emanazione.

SALVETTI (P.S.I.): A regolamenti!

CAPRONI (P.P.T.T.): Anche a leggi di prossima emanazione. Perché non dobbiamo farlo in una legge che ha la sua importanza perché si riferisce all'andamento ed alla funzione della Ragioneria? Se scriviamo: « *in base a direttive della Giunta regionale* », le direttive di domani possono essere contraddittorie con le direttive di ieri. Mi sembra che questo sia un campo di attività che va disciplinato in modo esatto, e quindi mi sembra utile il riferimento ad una futura legge, tanto più se non è molto distante.

SALVETTI (P.S.I.): E nel frattempo?

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'emendamento?

CASTELLI (D.C.): Mi pare che pochi minuti fa il Presidente della Giunta regionale ha detto chiaro che il patrimonio alla Regione è ancora da consegnare e non appena questo sarà in possesso della Regione verrà fatta la legge. Quando avremo la legge sul patrimonio cade automaticamente questa lettera; quindi mi pare che di fronte a tale dichiarazione possiamo votare tranquillamente l'articolo e la lettera che parla di patrimonio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zum letzten Abänderungsantrag « *gemäss den Richtlinien des Regionalausschusses* » möchte ich sagen: nach dem Autonomiestatut steht die Vermögensverwaltung dem Regionalausschuss zu, der dementsprechend seine Richtlinien erteilt, und gemäss der Verteilung der Kompetenzen ist dies in die Zuständigkeit des Assessorates für Finanzen eingewiesen worden, u.zw. durch das Präsidialdekret. Solange kein Gesetz über die Vermögensverwaltung der Region besteht, ist meines Erachtens diese Bestimmung — Buchstabe d) — zutreffend und kann als solche belassen werden. In dem Augenblick, wo ein Regionalgesetz sich mit der Vermögensverwaltung befassen und eine andere Art der Aufsicht über die Vermögensverwaltung eingeführt werden wird, tritt das Gesetz in Kraft und der Buchstabe wird fortfallen.

(*Ho firmato l'emendamento proposto dai consiglieri Caproni, Ropelato, ecc. perché è necessario. Il fatto che oggi non esiste un patrimonio non ci esime dal proporre un emendamento del genere; sarebbe inutile quella lettera « d », se non esiste il patrimonio e si parla di patrimonio. D'altra parte Castelli ha fatto cenno alla affermazione del Presidente del potere esecutivo; in campo legislativo noi possiamo avere tutte le garanzie e siamo in diritto di volerle. Non è per sfiducia nella parola del Presidente della Giunta, ma per affermare ancora una volta quel distacco che ci deve essere fra legislativo ed esecutivo*).

SAMUELLI (D.C.): Volevo solo rilevare che all'articolo 53 di questa legge si prevede e prescrive che con decreto del Presidente sia emanato un regolamento per l'esecuzione della presente legge. Il regolamento potrà anche prevedere transitoriamente come viene amministrato il patrimonio in attesa che venga la legge.

PRESIDENTE: Viene posto ai voti l'emendamento modificativo alla seconda parte del punto d) dell'articolo 2; al posto della dizione « *in base a direttive della Giunta regionale* », dovrebbe suonare « *in conformità alle norme che saranno fissate con successiva legge regionale* ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 9 favorevoli, 18 contrari, 4 astenuti. L'emendamento è respinto. Il punto d) rimane invariato.

C'è un emendamento soppressivo per l'ultimo comma dell'articolo 2. Sopprimere la dizione « *esclusivamente dal Presidente della Giunta* ». E' firmato da Paris, Gilli e Toma. La dizione dell'ultimo comma suonerebbe così: « *... riceve disposizioni dall'Assessore alle finanze oppure, in caso di sua assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci* ».

(*Es wird der Vorschlag gemacht, die Worte « vom Präsidenten des Regionalausschusses oder » auszulassen. Die Formulierung des Textes würde also statt: « das Kammeramt in der Region bekommt Befehle vom Präsidenten des Regionalausschusses oder vom Finanzassessor » folgend lauten: « Das Kammeramt der Region bekommt Weisungen und Befehle vom Finanzassessor », d. h. ohne « vom Präsidenten des Regionalausschusses »*).

CAMINITI (P.S.I.): La Commissione legislativa ha esaminato questo importante argomento, mi pare però che non abbia proposto una soluzione definitiva o accettabile in via definitiva perché ha lasciato le due concezioni che non sempre possono essere, nella stessa misura, accettabili. E questo mi rammarica, perché penso che questo argomento è veramente di fondo, non soltanto per l'articolo che discutiamo, ma per l'intera legge in quanto investe tutta

la materia di natura giuridica molto importante, la sorveglianza del patrimonio, il potere di sorveglianza. Penso che la Commissione legislativa avrebbe dovuto approfondire questa tesi che non mi sembra sia stata portata nella relazione che la Commissione ci ha dato.

Per questo motivo il dibattito che è avvenuto non mi ha convinto nè in un senso nè nell'altro. Persino la arrendevolezza del Presidente non mi ha convinto; perché ha detto: preparate un emendamento e voteremo secondo coscienza; devo dichiarare che mi astengo dal voto, perché non sono convinto da nessuna delle tesi in campo, nè da quelli che dicono che la competenza spetta solo al Presidente, nè da quelli che dicono che spetta all'Assessore, nè da quelli che vorrebbero che la competenza spettasse ad entrambi che sarebbe quella più difficile. Per questo complesso di motivi mi astengo dal voto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe mich beim vorherigen Abänderungsantrag für den vom Regionalausschuss eingebrachten und vertretenen Gesetzestext ausgesprochen. Hinsichtlich des nun zur Abstimmung gebrachten Antrages muss ich in folgerichtiger Vertretung meines Stundpunktes, der auch in dem Bericht der Kommission aufscheint und der jetzt schon etwas verfrüht Gegenstand einer längeren Debatte gebildet hat — für den Abänderungsantrag, also gegen die Erwähnung des Präsidenten bei der Weisungserteilung an das Kammeramt der Region — wie es auch eindeutig aus dem Autonomiestatut hervorgeht — eintreten. Das Kammeramt der Region hängt, wie es im Artikel 1 heisst, vom zuständigen Assessor ab, der diese Funktion auf Grund eines Dekretes zugewiesen erhält und für Vermögens- und Finanzverwaltung der Region gegen-

über dem Regionalrat zuständig ist sowie von diesem zur Verantwortung gezogen werden kann.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Chiedo che le traduzioni vengano fatte esclusivamente dal traduttore; se non basta uno, se ne assumano due o tre; sempre dal traduttore ed esclusivamente dal traduttore.

PRESIDENTE: Ritengo che se l'oratore è bilingue e vuole tradurre, riesce a tradurre meglio del traduttore.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Allora è inutile pagare il traduttore!

PRESIDENTE: Non è inutile; è necessario quando c'è uno che parla in tedesco e non è capace di ripetere l'argomento in italiano.

BENEDIKTER (S.V.P.): Chiedo la parola per esprimermi in italiano.

PRESIDENTE: Ogni consigliere può esprimersi in due lingue.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Nel parlamento di Vienna, dove i trentini potevano parlare in italiano, mi risulta che c'erano dei trentini che conoscevano perfettamente il tedesco, ma mi risulta anche, mi sono informato — a parte che voi a Vienna siete, eravate molto legati — che le traduzioni venivano fatte esclusivamente da parte dell'interprete ufficiale; non poteva lo stesso deputato, tradurre personalmente, in quanto, senza sfiducia verso nessuno, può tradurre un argomento variando e modificando, dando l'interpretazione sua personale, mentre l'interprete normalmente è al di fuori e non dà interpretazioni personali, ma fa

un esercizio meccanico di traduzione. Io non la penso così; il Consiglio è sovrano.

BENEDIKTER (S.V.P.): Non ho nulla in contrario che la traduzione sia fatta da elemento neutrale, purché questa traduzione sia esatta e fedele. Del resto avrei anche diritto personalmente di chiedere la parola e di esprimermi anche in italiano. Per risolvere in questo caso la questione credo che sia la soluzione migliore.

DEFANT (ASAR): Proceduralmente l'osservazione di Cristoforetti è esatta. Ma preghe- rei il consigliere Benedikter, trattandosi di un argomento delicatissimo, di ripeterci in lingua italiana ciò che ha detto in sede di commissione; perché è ben difficile che il traduttore possa cogliere lo spirito di quello che ha detto adesso. Ci vorrebbe un traduttore abilissimo; non è per fare osservazione al signore qui presente, ma per la chiarezza della situazione, pre- gherei il dottor Benedikter di ripetere quello che ha detto, trattandosi di argomento troppo delicato.

CAMINITI (P.S.I.): Siamo in argomento di stretto diritto; nessuno può impedire al consigliere di parlare in tedesco e poi in italiano e viceversa, come nessuno può impedire che un consigliere chieda la traduzione giurata di quello che è stato detto. Qui siamo in caso di traduzione giurata e cioè di traduzione che rispon- da nel modo più fedele e preciso a quello che è stato il testo precedentemente detto dall'ora- tore. Quindi Benedikter, credo, ha tutte le fa- coltà di ripetere in italiano quello che ha det- to; se poi un consigliere chiede la traduzione giurata vuol dire che il traduttore ufficiale del Consiglio si alzerà a ripetere in lingua italiana quello che altri ha detto in lingua tedesca.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per precisare l'emendamento. Ho espresso il mio parere fa- vorevole al testo della Giunta perché ritengo che l'organo esecutivo è la Giunta e, come tale, può emanare direttive. Per quanto riguarda il nostro emendamento ho detto, in conseguenza al mio punto di vista, già assunto in sede di Commissione di bilancio, sono per la soppres- sione della dizione, cioè per l'emendamento pro- posto dal consigliere Paris e da altri, perché — senza adesso ricapitolare tutto — ritengo che sia un principio che risulta anche sufficien- temente basato sullo Statuto di autonomia: una propria responsabilità dell'Assessore regionale nell'ambito della competenza assegnata di fron- te al Consiglio regionale. E in quanto c'è que- sta ripartizione di competenza, l'Assessore è responsabile di questo riparto di amministra- zione che deve ricevere le direttive o gli ordini direttamente dall'Assessore competente appun- to in base a questa responsabilità di fronte al Consiglio.

BANAL (D.C.): Volevo solo un chiari- mento. Secondo l'emendamento è detto che è l'Assessore che dispone, o chi ne fa le veci. Vorrei sapere chi è che fa le veci dell'Asses- sore, perché mi consta che il Presidente della Giunta ha una sua persona delegata in sua as- senza. Adesso, se manca l'Assessore alle finanze chi è che fa le sue veci?

PARIS (P.S.U.): Non ci sono gli Asses- sori supplenti?

BANAL (D.C.): Domando.

PRESIDENTE: I consiglieri conoscono l'emendamento. Si tolgono le parole « *esclusi- vamente dal Presidente della Giunta* », e ri- marrebbe « *dall'Assessore per le finanze* ». Chi

è d'accordo è pregato di alzare la mano: 21 favorevoli, 14 contrari, 3 astenuti. L'emendamento Paris è accettato, per cui l'ultimo comma suona così: « *La Ragioneria . . . riceve disposizioni dall'Assessore per le finanze oppure, in caso di sua assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci* ».

CAMINITI (P.S.I.): Questo articolo 2 non mi piace.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento già letto: 22 favorevoli, 9 astenuti, 9 contrari. L'articolo 2 è approvato.

Articolo 3: « *Il bilancio di previsione regionale è un bilancio di competenza e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in esso comprese* ».

E' posto ai voti l'articolo 3: 39 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 4: « *L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.*

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo ».

E' posto ai voti l'articolo 4: unanimità.

Articolo 5: « *Tutte le entrate e le spese di pertinenza della Regione devono essere iscritte nel bilancio; la loro indicazione viene fatta in modo chiaro e con precisa specificazione* ».

E' posto ai voti l'articolo 5: unanimità.

Articolo 6: « *Allo scopo di coordinare i dati del bilancio di previsione regionale con quelli del bilancio statale, la previsione, da parte della Regione, delle entrate erariali ad essa devolute per Statuto, viene stabilita previa richiesta di elementi di informazione ai competenti organi dello Stato.*

Per le entrate erariali, di cui all'articolo 60 dello Statuto, la previsione suddetta viene stabilita in corrispondenza dei dati assunti a base dell'accordo previsto dall'articolo 60 medesimo ».

E' posto ai voti l'articolo 6: unanimità.

Articolo 7: « *Il bilancio regionale comprende lo stato di previsione dell'entrata e quello di previsione della spesa. Quest'ultimo contiene la ripartizione per Assessorato e un riasunto generale.*

La legge di bilancio approva ambedue gli stati di previsione ».

E' posto ai voti l'articolo 7: unanimità.

Articolo 8: « *Le entrate e le spese di bilancio sono classificate:*

- *in titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie;*
- *in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitali e partite di giro;*
- *in capitoli.*

I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche, secondo la materia amministrata.

Ove necessario i capitoli saranno ripartiti in articoli ».

TOMA: Lei ha pronunciato la parola « *in materia amministrativa* », qui dice « *materia amministrata* ».

PRESIDENTE: « *Secondo la materia amministrata* », è esatto.

L'articolo 8 è posto ai voti: 34 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 9: « *Le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate della Regione.*

Pertanto il bilancio dovrà risultare in pareggio ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Solo per l'esattezza assoluta, qui appaiono le spese previste in bilancio che devono essere contenute nel loro ammontare complessivo entro i limiti delle entrate regionali, delle entrate previste. Anche fra le entrate reali e le entrate previste può esserci differenza, siccome siamo in sede di preventivo, e per le spese abbiamo precisato che si tratta di spese previste, per l'esattezza si può precisare: « *delle entrate previste* ».

PRESIDENTE: Prego l'emendamento scritto. C'è un emendamento aggiuntivo, dopo la parola « *entrate* », mettere « *previste* », firmato Toma-Mayr-Odorizzi.

(Es ist ein neuer Abänderungsvorschlag zum Artikel 9 eingebracht worden; vor dem Wort « Einnahmen » kommt « vorgesehene Einnahmen der Region ». Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Einstimmig angenommen).

E' posto ai voti l'emendamento. L'emendamento è stato approvato all'unanimità.

(Der Artikel 9 kommt zur Abstimmung. Wer ist damit einverstanden? Einstimmig angenommen).

E' posto ai voti tutto l'articolo 9 con l'emendamento aggiuntivo: unanimità.

Art. 10: « *Se per effetto della gestione del bilancio si verificheranno, al termine dell'esercizio finanziario, un avanzo o un disavanzo, questi vengono iscritti in bilancio rispettivamente fra le entrate e le spese del nuovo anno finanziario, alla cui competenza sono da attribuire.*

L'avanzo predetto, tuttavia, può essere iscritto e utilizzato anche in più esercizi successivi ».

SALVETTI (P.S.I.): Al secondo comma c'è una cosa che mi sembra concepibile solo nella misura della sfasatura cronologica dei bilanci; ma questa proiezione in più anni di un eventuale utile, non so se sia chiara; a me sembrerebbe che appena constatato l'utile, che non può entrare nelle entrate ordinarie, bisogna trovare il modo di spendere senza proiettare in tanti anni.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): La possibilità di utilizzare in più esercizi finanziari l'avanzo di una gestione, secondo la disposizione dell'articolo cui fa riferimento il consigliere Salvetti, corrisponde ad un suggerimento della esperienza che abbiamo già fatto in questi primi anni. Vi basti il riferimento alle iniziative idroelettriche.

Quando abbiamo studiato in quale maniera utilizzare l'avanzo del 1949 l'attenzione nostra fu attratta dal campo delle iniziative idroelettriche. Orbene tali iniziative si realizzano (quando si tratti di creare nuovi impianti) sempre in più esercizi finanziari. Ove, dunque, appaia opportuno utilizzare un avanzo investendolo in una partecipazione a nuovi impianti idroelettrici, quell'avanzo dovrà essere disponibile per più anni e frazionabile in più esercizi.

Ora, altre situazioni possono presentarsi in avvenire che richiedano una utilizzazione frazionata in più esercizi degli avanzi di bilancio; quindi mi è parso opportuno proporre agli estensori di questa legge di inserire una norma che ci dia la facoltà di utilizzare gli avanzi di bilancio in più esercizi finanziari e questa facoltà è concessa dalla disposizione di legge che stiamo eseguendo.

Io credo che possa tornare utile una simile disposizione, che non vincola tassativamente la nostra attività futura ma ci riserva una maggiore libertà di movimento.

SALVETTI (P.S.I.): La preoccupazione è che potrebbe esercitare un effetto deprimente nelle contrattazioni con lo Stato, quando più o meno fortunatamente ci sono degli utili. Eliminarli il più presto possibile, a ragione veduta, mi sembra più opportuno, quasi per una ragione tecnica e non trascinarli per degli anni; penso che lo Stato saprà che c'è questo attivo che potrebbe servire se non in linea formale, in linea di fatto, per decurtare l'articolo 60. Ecco perché conviene eliminare il più presto possibile un « atou » che potrebbe essere più o meno utile. Magari ci illudiamo che non si sappia di questi titoli del tesoro, ma in realtà possono anche servirsi per tirare la corda un po' di più.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei tranquillizzarli anche su questo a parte il fatto che è già stato dimostrato che nel metodo, con i nostri rapporti con lo Stato, non si tiene conto di questi bilanci, che sono considerati di competenza. Non se ne tiene conto, questo è pacifico. Nello sviluppo dei bilanci cosa avverrebbe se si venisse meno a questo metodo nei rapporti con lo Stato? Lei teme che sia tenuto conto ai fini dell'articolo 60 e pensa invece di eliminare l'utile in un solo esercizio finanziario, la qual cosa può davvero essere inopportuna. Siccome è facoltà data al Consiglio, il Consiglio di volta in volta liberamente scelga a seconda che ci persuaderemo che una operazione va impostata piuttosto in un modo che in un altro.

VINANTE (P.S.I.): Vorrei dire questo: l'avanzo o il disavanzo dell'amministrazione dovrebbe essere un risultato del conto consuntivo, quindi questa particolare competenza dovrebbe venire trattata eventualmente dove si parla del rendiconto finanziario; tecnicamente

dovrebbe essere più a posto, in quanto dovrebbe servire da anello di congiunzione fra il conto consuntivo e il conto preventivo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte eine Frage an den zuständigen Assessor stellen. Im Gemeindegesetz ist vorgesehen, dass ein Überschuss vorgetragen werden kann, aber nicht vorgetragen werden muss; wogegen eine Differenz vorgetragen werden muss. Nach Artikel 10 des Gesetzes, das wir jetzt behandeln, wäre die Formulierung für die Region strenger als für die Gemeinden; wird ein Bilanzüberschuss nicht vorgetragen, geht er in das Regionalvermögen ein. Warum diese strengere Fassung für die Region im Vergleich zu den Gemeinden?

(Secondo la legge comunale e provinciale l'avanzo può ma non deve essere trasportato nell'esercizio successivo o negli esercizi successivi, mentre il disavanzo deve essere iscritto nell'esercizio successivo. Con la nostra legge noi verremmo ad instaurare una norma più restrittiva per la Regione che non quella vigente per i Comuni).

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Ritengo che anche se l'avanzo di amministrazione viene usufruito per scopi sociali dovrebbe essere riportato ed iscritto nelle entrate dell'esercizio futuro. Questa disposizione vale anche se va nel patrimonio, perché deve essere stabilita la forma con la quale entra nel patrimonio.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo 10: 31 favorevoli, 5 astenuti.

Articolo 11: « Al bilancio regionale saranno allegati i bilanci di previsione delle aziende che gestiscono i servizi assunti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 punto 6° dello Statuto.

La legge di bilancio approva anche i detti allegati ».

E' posto ai voti l'articolo 11: 35 favorevoli.

Articolo 12: « *Il bilancio di previsione, dopo essere stato deliberato dalla Giunta, viene presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.*

Sarà unita al bilancio una nota illustrativa di carattere finanziario ed economico.

Tale documento sarà redatto a cura dell'Assessore per le Finanze ».

PARIS (P.S.U.): Mi pare che non sia molto parlamentare quel « *nota illustrativa* », ma « *relazione* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Vorrei proporre che si fondino insieme i due ultimi commi in un comma unico: « *Sarà unita al bilancio una nota illustrativa di carattere finanziario ed economico. Tale documento sarà redatto a cura dell'Assessore per le finanze* ». Faccio l'emendamento.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Io ritengo che il termine del 31 ottobre fissato per la presentazione del preventivo dell'anno futura sia un po' corto; proporrei di fare il 30 novembre.

PRESIDENTE: E' in preparazione un emendamento che riunisce gli ultimi due commi e una proposta dell'Assessore alle finanze di prolungare la data di presentazione dal 31 ottobre al 30 novembre.

Sono stati presentati tre emendamenti: siccome l'emendamento Odorizzi - Mayr - Turrini comprende l'emendamento presentato da Paris, quello di Paris si può ritirare.

PARIS (P.S.U.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Il primo emendamento, firmato da Odorizzi - Mayr - Turrini concerne la data di presentazione al Consiglio del bilancio e modifica il termine dell'articolo 12 dal 31 ottobre al 30 novembre. Intanto metto in discussione questo emendamento che concerne il primo comma.

Vorrei fare una domanda ai presentatori di questo emendamento. Qui dice: « *viene presentato al Consiglio* »; che cosa intende: al Consiglio regionale o all'esame della Commissione legislativa? Si intende Commissione legislativa o discussione in Consiglio? Qui bisogna distinguere, perché la legge del bilancio, quando la Giunta l'ha approvata, viene spedita alla Presidenza del Consiglio, la quale la invia a tutti i consiglieri, e contemporaneamente ai membri della Commissione competente, convocando per la prima volta la Commissione. Ora la Commissione deve poter esaminare questa legge; ora qui si dice: « *viene presentato al Consiglio regionale* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Voglio chiarire, in quanto che ciò si dice in riferimento all'attività che deve compiere la Giunta. E' la Giunta che esaurisce il suo compito entro quel termine. Poi segue tutta la procedura prevista dal regolamento interno. Il 31 ottobre o il 30 novembre non è molto essenziale; ma ci dispiacerebbe mancare al rispetto dei termini di legge; e più larghi li stabiliamo, in certo senso, meglio è. Se per casi, che possono non dipendere da noi, tenuto conto della meccanica di questa operazione, dovessimo superare il termine, ci dispiacerebbe. Ora una certa maggiore elasticità è più adeguata a quelle difficoltà che dobbiamo sempre superare in questa materia. Naturalmente, dopo il 30

novembre si inizia l'esame da parte della Commissione, esame che può concludersi con una certa sollecitudine e può magari non concludersi per ragioni indipendenti dalla nostra attività della Giunta e del Consiglio; e allora supplisce l'articolo 13, che prevede la possibilità di instaurare l'esercizio provvisorio con quelle formalità. Se poi ci trovassimo in contestazione da parte dello Stato, supplisce l'articolo 14 con quelle altre disposizioni. Sono previste tutte e tre le ipotesi. La tendenza, nell'intendimento dell'organo amministrativo, è quella di affrettare il tempo nella maniera migliore possibile, ma non al di là di un certo limite, perché allora lo stato di previsione della spesa potrebbe essere sbagliato. Non si deve ritardare, perché è augurabile che quando si inizia la nuova gestione, questa nuova gestione si inizi con un bilancio regolarmente approvato. La misura media della stesura poteva essere il 31 ottobre; ma può darsi che le difficoltà che sono sempre in questa materia, portino a superare di qualche settimana questo termine ed allora prudenzialmente, per non metterci contro la nostra stessa legge, mettiamo il 30 novembre.

VINANTE (P.S.I.): Io sono d'accordo sulla richiesta dell'assessore Mayr. Credo che bisogna stare attenti al fatto che l'esercizio provvisorio deve effettuarsi nell'ambito degli stanziamenti dell'esercizio precedente. Quindi sarebbe escluso qualsiasi stanziamento per il quale non si sia discusso in Consiglio. Per questa considerazione io credo che sarebbe opportuno accordare il termine al 30 novembre.

TOMA (IND.): Mi dispiace di dissentire dall'Assessore alle finanze, ma abbiamo visto in pratica che l'unico termine è il 31 ottobre. La Commissione alle finanze almeno un mese lo

vuole per esaminare il bilancio. Spostando quel termine non arriveremo mai ad avere il bilancio al 31 dicembre. Questo è un fatto. Naturalmente difficoltà ve ne saranno sempre e tutti gli anni, quindi bisognerebbe tendere a normalizzare quel termine perché praticamente la Commissione al bilancio impiega un tempo abbastanza lungo per rivedere e riesaminare. Comunque non approvo questa dilazione di termini e sono contrario alla proroga prevista all'articolo 13.

PARIS (P.S.U.): Anch'io sono per il primitivo termine del disegno di legge. Anche se si dilaziona questo termine, non c'è da parte della Giunta la pressione che fa una data. Il dicembre non è sufficiente per l'esame da parte del Consiglio, per cui rimango per il primo termine.

BENEDIKTER (S.V.P.): Bezüglich des Termins für die Vorlage des Haushaltsvoranschlags von Seiten des Regionalausschusses an den Regionalrat, war bisher im Text vorgesehen der 31. Oktober. Also innerhalb des 31. Oktober sollte der Regionalausschuss dem Regionalratspräsidium den Voranschlag übermitteln; dann geht dieser erst an die Kommission, und diese muss Zeit haben, sich mit dem Voranschlag eingehend zu befassen. Im übrigen soll der Haushaltsvoranschlag vor Jahrsende genehmigt werden. Ich glaube, die Kommission muss auch ihre Zeit haben, wenigstens 1 Monat als Minimum. Deshalb bin ich dafür, dass man den Termin zur Übermittlung des Voranschlags von Seiten des Regionalausschusses an das Regionalratspräsidium so steckt, dass die Kommission noch einen Monat Zeit hat zur Prüfung. Man weiss, welche Schwierigkeiten in den Kommissionen auftauchen können, und dass noch ein halber Monat Zeit ist, dass der Re-

gionalrat vor Jahresabschluss den Haushaltsvoranschlag verabschieden kann. Ich wäre dafür, 15 Tage zum vorgesehenen Termin dazugeben, also mindestens 15. November.

BALISTA (D.C.): Lasciamo il 30 ottobre e basta!

BENEDIKTER (S.V.P.): Io ho detto che il termine del 31 ottobre è per la trasmissione dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio regionale; poi si passa alla Commissione, la Commissione deve avere il tempo per occuparsi; credo che un mese non sarà troppo per la Commissione. Poi deve esserci il tempo per il Consiglio. Se è possibile approvare il bilancio entro la fine dell'anno nella normalità, due mesi non sono certamente troppi, uno per la Commissione ed uno per il Consiglio.

ERCKERT (S.V.P.): Siccome il bilancio dovrebbe essere approvato almeno al 31 dicembre, sono convinto che quando si protrae il termine al 30 novembre non sarà possibile al Consiglio di approvarlo entro il termine previsto; quindi penserei di lasciare il termine del 31 ottobre.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola sull'emendamento? Allora metto ai voti l'emendamento che propone di spostare il termine dal 31 ottobre al 30 novembre. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 6 favorevoli, 22 contrari, 5 astenuti. L'emendamento è respinto.

Leggo al Consiglio l'emendamento che concerne il 2° e 3° comma dell'articolo 12. Si tratta di fondere i due commi; questa dizione comprenderebbe tutti e due i commi. Nessuno chiede la parola?

Chi è d'accordo con questo emendamento prego alzi la mano: unanimità. Viene messo ai

voti l'articolo 12 con gli emendamenti approvati: unanimità.

Articolo 13: « *Il Presidente della Giunta regionale, qualora preveda che la legge di bilancio non possa essere approvata e promulgata prima della data del 31 dicembre successivo alla presentazione o, comunque, in caso di mancata approvazione e promulgazione alla data anzidetta, chiederà al Consiglio regionale l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio presentato. Tale esercizio provvisorio, da concedersi con legge separata, può essere autorizzato per periodi non superiori complessivamente ai quattro mesi* ».

PARIS (P.S.U.): Mi pare che questa dizione sia alquanto labile. Se il bilancio fosse presentato nel gennaio dell'esercizio cui si riferisce, bisognerebbe andare al 31 dicembre dell'anno dopo? Bisogna precisare.

PRESIDENTE: Altri consiglieri chiedono la parola sull'articolo 13?

BENEDIKTER (S.V.P.): Vorrei porre il quesito: se si prevede che il bilancio possa venir approvato entro il 31 dicembre ma non promulgato perché c'è il noto termine per il visto, non credo che sia un motivo per chiedere il periodo provvisorio. Forse basterebbe dire: che non possa essere approvato, senza prevedere la promulgazione che può avvenire in gennaio.

SALVETTI (P.S.I.): Vorrei una spiegazione sull'ultima frase: « *può essere autorizzato per periodi non superiori complessivamente ai quattro mesi* ». Che cosa vuol dire, che si domanda l'esercizio provvisorio a singhiozzo? Un mese, due o tre ed in totale non più di quattro! Un quadrimestre sarà il minimo per il quale valga la pena di domandare il provvisorio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Il termine è evidentemente il termine massimo, ed è preso dalla legge dello Stato. E' il massimo; ora potrebbe darsi che la Giunta regionale vi chiedesse l'esercizio provvisorio per due mesi, perché è sicura che entro questo periodo si risolva quella situazione che ostacola l'approvazione. Potrebbe anche darsi che una volta chiesto un mese, le previsioni vengano meno, ed allora si chiedono gli altri tre mesi, che possono essere dati fin dal primo momento o con deliberazione successiva o anche con il massimo. Ad ogni modo tenga ben certo che il termine di quattro mesi è il termine massimo.

TOMA (IND.): Mi dispiace, ma non posso essere d'accordo con Benedikter. Perché se togliamo « *promulgata* », non è legge. Io non sono un giurista, ma mi appello al Presidente che è un giurista. Mi pare che togliere « *approvata e promulgata* », specialmente « *promulgata* », non possiamo farlo. E' condizione obbligatoria, perché una legge non promulgata non ha valore giuridico.

SAMUELLI (D.C.): Volevo precisare che questo è stato completato in commissione e perciò sono per la dizione originaria.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho fatto la questione pratica, e non la questione giuridica; per la questione giuridica hanno ragione gli oratori che mi hanno preceduto. Ma vorrei dar da pensare al Consiglio che dall'approvazione alla promulgazione passano normalmente non 30 ma anche 70 giorni, finché la legge ha avuto la stesura ed è trasmessa al Commissario del Governo. Credo che sarà difficile, anche se la Giunta ha previsto il 31 ottobre, poter approvare entro il novembre, ed anche allora dovrebbe intervenire grande sollecitudine sia da parte del-

la Presidenza del Consiglio regionale, che dall'ufficio del Commissario del Governo per fissare entro dicembre, e quindi promulgare entro dicembre. Se si prevede che non possa essere promulgato entro il 31 dicembre bisogna sempre chiedere l'esercizio provvisorio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se viene negato il visto, siamo nell'ipotesi dell'articolo 14. Lei dice: potrebbe darsi questa situazione di fatto: legge approvata il 28 dicembre, presentata al Commissario del Governo e vistata e promulgata il 31 gennaio; c'è un mese di mezzo ed allora per quel mese dobbiamo deliberare l'esercizio provvisorio quando non esiste nessuna situazione patologica, per la quale l'esercizio provvisorio è previsto. Di fatto la situazione può presentarsi. Adesso chiedevo appunto al dottor Mauro come si risolvesse questa situazione nello Stato. Avviene normalmente anche nello Stato, che quando la legge del bilancio è approvata, il Governo amministra anche prima della promulgazione, perché si intende che la promulgazione comunque arriva. E' esatto riferirsi tanto all'approvazione che alla promulgazione; senza la promulgazione la legge non è operante e quindi in senso giuridico indubbiamente l'osservazione ha il suo contenuto. La formulazione dell'articolo 13 in senso pratico è migliore; noi sappiamo che la legge è approvata e che è intervenuta la manifestazione di volontà da parte del Consiglio regionale, che investe la Giunta del potere di amministrare secondo quel bilancio; la Giunta può realmente amministrare. Perciò credo che possiamo approvare l'articolo come sta e non si presenteranno inconvenienti.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

PARIS (P.S.U.): Io devo presentare un emendamento e non riesco a metterlo insieme.

Se il bilancio venisse presentato in gennaio, la legge potrebbe richiederlo al 31 dicembre, proprio perché è successivo alla presentazione. Supponiamo che la Giunta non sia in grado di presentare il bilancio il 31 dicembre.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Allora si va all'esercizio provvisorio.

PARIS (P.S.U.): D'accordo, ma rimane il 31 dicembre. E' una sfasatura.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 13 firmato da Vinante - Toma e Gilli, che suona come segue: « *In tutti i casi l'esercizio provvisorio deve essere contenuto nella misura del bilancio approvato per l'esercizio precedente* ».

SAMUELLI (D.C.): Volevo precisare che c'è l'articolo 14 che regola i dodicesimi.

VINANTE (P.S.I.): Volevo un po' chiarire. Non si tratta di quantitativo per gli stanziamenti del bilancio presentato, in quanto ritengo che esclusivamente l'esercizio provvisorio possa venir affrontato su quelle iniziative o competenze già approvate nell'esercizio precedente. Se nel nuovo bilancio preventivo si inseriscono iniziative che non sono state discusse in Consiglio, il quale non le conosce, non può essere applicato l'esercizio provvisorio. Ora, fino a che il bilancio non è stato approvato, non si può parlare di esercizio provvisorio su quel bilancio là.

SAMUELLI (D.C.): L'articolo 14 parla di esercizio scaduto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui, perché non sorgano equivoci, la

situazione ha due diverse discipline; se si tratta di una scadenza di termini nel senso che la Giunta non ha potuto presentare il bilancio in tempo, o prevede che non venga approvato, si fa luogo all'esercizio provvisorio, sia pur limitato al periodo massimo di quattro mesi, basato sul bilancio presentato. E' detto espressamente che l'esercizio provvisorio si attua sulla base del bilancio presentato dalla Giunta. Il Consiglio è libero di accordarlo o di non accordarlo, ma in quanto lo accorda la regola di vita è data dal bilancio presentato dalla Giunta. In caso di rifiuto del visto e rispettivamente di una situazione di contestazione che sorga ai sensi dell'articolo 49, si è dovuto dire che l'autorizzazione alla gestione del bilancio provvisorio è fatta con riferimento a quello dell'esercizio scaduto, perché nel conflitto fra Regione e Stato è naturale che si stabilisca che la gestione avvenga esclusivamente in base al bilancio precedente. Ma se viceversa la situazione è di remora interna, nulla vieta che l'esercizio provvisorio — una volta che il Consiglio ritenga opportuno di darlo, — sia accordato sulla base del nuovo bilancio che prevederà le nuove iniziative e l'opportunità di nuovi interventi; sarebbe quindi inopportuno paralizzare.

SALVETTI (P.S.I.): Capisco il provvisorio del 14, perché è indispensabile, se no si paralizza tutto, ma quello del 13 non lo so; vedo più grossa la questione di quello che possa parere, senza contare l'obiezione sollevata dalla promulgazione. Comunque questo conferma ancora di più quello che si diceva circa il 31 ottobre. Credo che non ci sarà un anno in cui il primo gennaio il bilancio preventivo sarà già promulgato con la firma del Commissario perché in due mesi non si porta a termine il bilancio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Guardi Salvetti: che di fatto possa avvenire che in nessun anno si rispettino i termini, è cosa che può dispiacere, ma non meravigliare, quando lei pensa che enti locali che hanno vita secolare, quasi normalmente si trovano a violare i termini. Tuttavia quando si fa una legge bisogna farla nell'aspirazione alla perfezione. Principio fondamentale è che l'organo amministrativo non possa operare se non sulla base di un bilancio approvato dall'organo legislativo. Quindi se i termini vengono violati, deve essere preveduto un meccanismo che regolarizzi questa situazione. In questa legge sono previste le due situazioni diverse in cui possiamo venire a trovarci. Una è relativa alla attività nostra e riguarda esclusivamente noi. La Giunta non arriva in tempo a presentare il bilancio, la Commissione legislativa non arriva a vederlo entro i due mesi di differenza che ci possono essere fra la presentazione ed il 31 dicembre, oppure non si arriva in tempo a fare le cose; in quel caso si prevede una regolamentazione della situazione con l'esercizio provvisorio, caratterizzato dalla possibilità di amministrare secondo il bilancio preventivo. Questa è la formula migliore. In sostanza il nuovo bilancio risponde a situazioni nuove, normalmente deve rispondere a situazioni nuove, quindi è meglio, se, stando le cose fra di noi, si agisce ed opera in base al bilancio preventivo, tanto più che il Consiglio è organo sovrano a decidere in proposito, e può anche modificare lo stato di previsione presentato nell'autorizzare l'esercizio provvisorio. Ma ripeto che la formula dell'articolo 13 è ottima perché ci consente di amministrare fino al limite di 4 mesi, in quanto ci siano situazioni di ritardo fra di noi, di amministrare sotto i nuovi indirizzi che il bilancio di previsione prevede e che possono essere diversi da quelli dell'esercizio precedente. In-

fatti vediamo che per lo meno nell'entità della erogazione c'è sempre una ascesa, un corrispondente aumento dei bisogni effettivi, quindi la formula prevista dal legislatore in questo articolo 13 per me è buona dal punto di vista del funzionamento.

PRESIDENTE: I consiglieri Vinante, Toma e Gilli insistono sull'emendamento aggiuntivo o lo ritirano?

VINANTE (P.S.I.): Lo ritiriamo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'articolo 13: 35 favorevoli, 3 astenuti.

Articolo 14. « *Nel caso in cui, in relazione all'articolo 49 dello Statuto, la legge di bilancio o quella che autorizza l'esercizio provvisorio non venga promulgata per rinvio al Consiglio regionale da parte del Governo dello Stato oppure per essere stata promossa la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito davanti alle Camere, viene autorizzata sin al termine delle relative procedure, con deliberazione del Consiglio regionale, la gestione del bilancio con riferimento a quello dell'esercizio scaduto e limitatamente, per ciascun mese, di dodicesimi dei capitoli di parte ordinaria* ».

E' posto ai voti l'articolo 14: 34 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 15: « *I risultati della gestione del bilancio vengono dimostrati:*

- a) *nel conto del bilancio;*
- b) *nel conto generale del patrimonio della Regione* ».

E' posto ai voti l'articolo 15: unanimità.

Articolo 16: « *Sono materia del conto del bilancio:*

- 1) *le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;*

2) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;

3) i versamenti nella Cassa della Tesoreria regionale e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio o quelli anteriori effettuati nel periodo suindicato ».

E' posto ai voti l'articolo 16: unanimità.

Articolo 17: « Sono materia del conto generale del patrimonio della Regione, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verificano durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali ».

E' posto ai voti l'articolo 17: unanimità.

Articolo 18: « E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati con la legge di bilancio ».

E' posto ai voti l'articolo 18: unanimità.

Articolo 19: « Ove occorra procedere alla modifica degli stanziamenti del bilancio già approvato oppure alla iscrizione in esso di nuove somme o dell'avanzo o disavanzo di cui all'articolo 10, sarà provveduto con note di variazione al bilancio medesimo da approvarsi con legge regionale ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto ».

E' posto ai voti l'articolo 19: unanimità.

Articolo 20: « Ogni provvedimento legislativo regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte e la fonte da cui attingerli ».

E' posto ai voti l'articolo 20: unanimità.

Articolo 21: « Tutti i fondi di pertinenza della Regione devono affluire al bilancio.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio ».

E' posto ai voti l'articolo 21: unanimità.

Articolo 22: « Per il pagamento, in caso di richiesta degli aventi diritto, dei residui pas-

sivi eliminati in applicazione del successivo articolo 35 — ultimo comma — nonché per l'aumento degli stanziamenti a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione di entrate regionali, è istituito nello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all'Assessorato per le Finanze, un apposito fondo di riserva.

Un elenco dei capitoli di cui sopra viene allegato allo stato di previsione della spesa.

Il prelevamento dal detto fondo di riserva sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta medesima ».

E' posto ai voti l'articolo 22: 30 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 23: « Dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente saranno attinte, con le modalità in esso previste, anche le somme per la restituzione dei tributi indebitamente percetti, ivi compresi i tributi dello Stato devoluti alla Regione, nonché quelle occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni fissi.

Appositi elenchi indicanti i capitoli cui si riferiscono le spese anzidette vengono allegati al bilancio.

Il suddetto fondo di riserva assume la denominazione di " fondo di riserva per le spese di cui agli articoli 22 e 23 della legge di contabilità generale della Regione " ».

E' posto ai voti l'articolo 23: 30 favorevoli, 1 astenuto.

Articolo 24: « Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui agli articoli 22 e 23, viene iscritto nello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all'Assessorato per le finanze, un fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, è autorizzato a prelevare dal detto fondo, mediante propri decreti, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti nella misura massima di un milione per ciascun capitolo. Al di là di tale limite i prelevamenti possono essere effettuati, con le stesse modalità, previa apposita deliberazione della Giunta.

I decreti predetti devono poi presentarsi al Consiglio regionale e sono convalidati con la legge di approvazione del rendiconto consuntivo ».

E' posto ai voti l'articolo 24: unanimità.

Articolo 25: « Le entrate erariali spettanti alla Regione a termini dello Statuto, dopo l'accertamento o la riscossioni eseguiti a cura dello Stato, sono versate nella Cassa della Regione, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione dello Statuto medesimo.

All'Ufficio di Ragioneria della Regione è demandato il compito, in relazione all'articolo 71 dello Statuto, di prendere visione delle operazioni di accertamento, relative alle entrate suddette, compiute dagli Uffici tributari dello Stato, ferme restando le altre attribuzioni previste dallo stesso articolo 71 ».

Articolo 26: « Il servizio di esattoria per i tributi istituiti dalla Regione viene normalmente conferito mediante appalto a licitazione privata.

L'Assessorato per le finanze eserciterà la vigilanza sul detto servizio con le modalità che saranno previste nel regolamento per l'attuazione della presente legge ».

CAMINITI (P.S.I.): Io ritengo che tale servizio debba essere deferito mediante appalto. O avete intenzione di farlo in proprio?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo appunto una chiarificazione su questo avverbio « *normalmente* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Per rispondere che « *normalmente* » vuol dire che di solito conferiremo questo servizio mediante appalto a licitazione privata, ma che di fronte a determinate imposte e a determinate situazioni si può anche prescindere dall'appalto e fare una gestione diretta, come prevede un altro articolo. Ci siamo già trovati in questa situazione per l'imposta regionale sull'energia elettrica che abbiamo incassato direttamente e continuiamo ad incassare direttamente senza passare attraverso nessun servizio di tesoreria. Il principio normale è quello; la gestione diretta si attua in quanto esistano questioni di opportunità come esistono per l'unica imposta che abbiamo istituito e che riscuotiamo direttamente.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La mia domanda era provocata dal fatto che « *normalmente* » lo comprendevo in un altro senso e credo che chiunque possa comprenderlo. Potrebbe voler dire « *normalmente la diamo per licitazione privata* » però possiamo darlo alla Cassa di Risparmio senza andare all'appalto o licitazione privata. « *Normalmente* » si presta a due interpretazioni, infatti attualmente è esercitato da un istituto bancario senza che sia stato interpellato nessun altro, o almeno ritengo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No, lei confonde il servizio di esattoria con quello di tesoreria. Il servizio che è stato dato alle due Casse di Risparmio è tesoreria.

Realmente, come diceva Cristoforetti, quel « *normalmente* » potrebbe proprio essere inter-

pretato nel senso che si possa prescindere dalla licitazione privata e passare a trattativa con un istituto bancario. Mentre così alla lettera a me pareva inserito solo per la eventualità che la Regione chiedesse di esercitare direttamente il servizio di tesoreria.

Però riflettendoci, ed anche sapendo di andare contro l'indirizzo che è stato manifestato per altre questioni analoghe in Consiglio, sarei per lasciare il « *normalmente* » proprio con quella portata più ampia che renda possibile tutte le due cose, persino il conferimento del servizio a trattativa privata. Si tratta in questo caso di servizio tecnico; normalmente coloro che concorrono ad una licitazione si può pensare che abbiano tutte le caratteristiche e tutte le qualità funzionali ecc. atte a compiere il servizio con assoluta tranquillità per la Regione; potrebbe anche darsi che no, e quindi libertà di conferire in quel caso a trattativa privata per determinate ragioni il servizio ad un istituto piuttosto che ad altro, che risponda meglio alle esigenze massime del servizio. Se il principio generale è che si deve conferire attraverso esperimento di una licitazione privata e nella legge è affermata l'eccezione, lasciateli tutti e due i sensi. Ma anche questo perché — come è questione sulla quale impegnerò un'ampia discussione — se vogliamo dare un'occhiata alla fase preparatoria di questa legge, vediamo che allo articolo 25 del primo testo diceva che il servizio di tesoreria può essere anche gestito direttamente dalla Regione in base a richiesta della Giunta e conforme deliberazione del Consiglio regionale. Questa disposizione ha fatto sorgere un cumulo di dibattiti e di perplessità. Non in sede di Commissione legislativa ma in sede di organi tecnici finanziari dello Stato ed allora siamo usciti dalle difficoltà, d'accordo con gli organi tecnici finanziari dello Stato, afferrandoci a quel tale avverbio « *normalmente* ». Il

mio concetto di « *normalmente* » è inteso ad escludere il ricorso alla licitazione privata solo in quanto la Regione assuma il servizio in proprio. Tutto sommato io lascierei così. Anche tenuto conto che non vorrei che un'ulteriore specificazione facesse rinascere da parte degli organi tecnici legislativi dello Stato il dubbio sull'opportunità e la possibilità che la Regione faccia in proprio. Una precisazione di questo genere non ci lega le mani più di quanto non faccia questo articolo.

CAMINITI (P.S.I.): Io non sono d'accordo sulla tesi del signor Presidente della Giunta circa i pericoli che possono derivare dalla gestione di una licitazione privata. La licitazione privata è disciplinata in modo tale che alla stessa partecipano ditte che non danno garanzia. Non si tratta di bandi, di gare, di concorsi, si tratta di licitazione privata alla quale possono essere prese in considerazione due ditte, ma almeno due. Quindi penso che dia maggior garanzia della trattativa privata, in quanto che la trattativa privata presuppone che la Giunta regionale tratti esclusivamente con un solo concorrente. Per questi motivi, riterrei di escludere la possibilità della trattativa privata che, a me, non dà nessuna garanzia.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questo è giusto. Accetto ora con questo chiarimento l'interpretazione data dal dottor Caminiti. Allora può essere proprio accettata, però lo diciamo qui interpretativamente, e non modificherei il testo per le ragioni che ho detto. Non ho condotto personalmente le trattative con gli organi tecnici della Corte dei conti.

PRESIDENTE: C'è qualcuno che presenta un emendamento? Altrimenti passiamo ai voti. E' stato presentato dai consiglieri Cristo-

foretti, Mitolo e Toma un emendamento soppressivo, all'articolo 26, dell'avverbio « *normalmente* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Dopo le delucidazioni date dal Presidente della Giunta mi sento di dover chiedere la soppressione di questo avverbio « *normalmente* ». Il Presidente della Giunta aveva detto, e lo ha confermato anche il Presidente della Commissione del bilancio, che presso il Ministero è stata fatta cancellare quella frase nella quale era prevista la possibilità per la Giunta di gestire, attraverso delibera o far gestire in proprio alla Regione determinate esazioni. Siccome qui « *normalmente* » era detto per certe esazioni, come quella dell'energia elettrica (le tasse sull'energia elettrica vengono direttamente esatte dalla Regione) è chiaro che noi entriamo in conflitto con quell'ufficio che aveva negato alla Regione la possibilità di gestire parte di queste esazioni. Quindi assolutamente questo « *normalmente* » non va e deve essere tolto. D'altra parte la questione dell'appalto e della licitazione privata, mi insegna che non sempre tutte le ditte vengono chiamate a partecipare a determinate gare, ma vengono chiamate esclusivamente quelle ditte che danno affidamento per la loro potenza, per la loro solidità di poter svolgere queste operazioni. Quindi domani la Giunta può sempre chiamare per sostenere la licitazione privata quei 4 o 5 istituti bancari che danno affidamento di poterlo fare e non la Cassa Rurale di Villa Lagarina. Ho proposto la soppressione dell'avverbio « *normalmente* ».

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento Cristoforetti-Mitolo-Toma che chiede la soppressione della parola « *normalmente* »: 3 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

E' posto ai voti l'articolo 26 come dal testo proposto: 35 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto.

Articolo 27: « *Le somme di spettanza della Regione riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti devono essere versate nell'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria ovvero alla Regione, se questa gestisce direttamente il servizio anzidetto, entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni* ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): In questo articolo è entrata una locuzione un po' lunga, che potrebbe essere sostituita con una più sintetica; la stessa locuzione la trovo anche in altri articoli. Si dice « *istituto incaricato del servizio di tesoreria* ». Mi sembra che si possa dire « *Tesoreria regionale* ». Quindi proporrei di dire: « *versate al Tesoriere regionale e nelle casse della Regione* », perché mi sembra più corretto.

PRESIDENTE: Emendamento modificativo dell'articolo 27 nella parte iniziale firmato Odorizzi - Rosa - Mayr: « *Le somme dovute dai debitori diretti devono essere versate al Tesoriere regionale ovvero alla cassa della Regione* » e continua « *se questa gestisce . . . ecc.* ». Rileggo tutto l'articolo (*legge*).

SALVETTI (P.S.I.): A scanso di equivoci all'ultima riga « *entro il termine fissato dalla legge ecc.* », non si deve intendere riferito a quanto precede immediatamente, se capisco bene.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No!

SALVETTI (P.S.I.): Qui vuole dire che

le somme che spettano, devono essere versate ai destinatari entro i termini fissati.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): No!

SALVETTI (P.S.I.): E' collegato a distanza.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Si potrebbe dire: « le somme di spettanza della Regione, riscosse dagli agenti e dai debitori diretti, devono essere versate entro i termini fissati nelle leggi e regolamenti e nelle convenzioni al Tesoriere regionale ovvero alle casse della Regione, se gestisce direttamente il servizio di tesoreria ». Così è chiaro.

PRESIDENTE: Non credo che ci sia bisogno di rileggere tutto l'articolo.

E' posto ai voti l'articolo 27 così emendato: unanimità.

Articolo 28: « L'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale comunica mensilmente, ed ogni qualvolta ne sia richiesto, all'Assessorato per le finanze l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Anche per l'articolo 28 direi di dire « il Tesoriere regionale »; cioè al posto di « l'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria regionale », viene messa la dizione « Il Tesoriere regionale ».

PRESIDENTE: L'emendamento firmato Odorizzi-Rosa-Turrini suona così: « Il Tesoriere regionale comunica mensilmente . . . ecc. ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

L'articolo 28 emendato è approvato all'unanimità.

Articolo 29: « Costituiscono residui attivi le differenze fra le entrate accertate e quelle riscosse e versate.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima, saranno determinati, al termine di ciascun esercizio finanziario, i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

Per le entrate erariali devolute alla Regione i residui attivi devono coincidere con quelli accertati dallo Stato ».

E' posto ai voti l'articolo 29: unanimità.

Articolo 30: « Le spese che gravano sul bilancio regionale sono effettuate dalla Regione per il raggiungimento delle proprie finalità e l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

Le spese per lo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, da questo delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 13 — terzo comma — dello Statuto, sono eseguite secondo le direttive fissate dallo Stato negli atti concernenti le singole deleghe e gestite separatamente dalle spese previste nel primo comma ».

E' posto ai voti l'articolo 30: unanimità.

Articolo 31: « La Giunta regionale delibera le spese dei vari Assessorati entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio a ognuno di essi.

Le deliberazioni anzidette possono anche limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, dei programmi di attività amministrativa predisposti dagli Assessorati con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, dando facoltà a ciascun Assessore competente di determinare in via definitiva le spese medesime.

Le deliberazioni della Giunta vengono comunicate alla Ragioneria regionale la quale prenota, nell'esercizio in cui esse vennero adottate, gli impegni in corso di formazione che ne derivano ».

SCOTONI (P.C.I.): Domando un chiarimento al primo comma, perché penso che non sia questa l'esatta interpretazione, si potrebbe anche ritenere che se domani nel nostro bilancio l'Assessore all'agricoltura ha 200 milioni, compete alla Giunta di ripartire questi 200 milioni; mentre evidentemente è legato al capitolo di bilancio. Mi pare che non sia espresso bene.

PRESIDENTE: Altri consiglieri chiedono la parola sull'argomento?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Non è espresso bene, ma non può far confusione, anche perché segue subito il secondo comma.

SALVETTI (P.S.I.): Dal momento che si vuol far seguire la norma e poi stabilire l'eccezione mi pare che fra il comma primo ed il secondo vi sia una notevolissima differenza, che dal punto di vista concettuale e costituzionale ci riporta alla discussione fatta qui sulla responsabilità dei singoli Assessori. Si è detto: al primo comma si deve intendere che l'Assessore dispone, ma prima di giungere alla concretizzazione del suo operato bisogna che ci sia una delibera collegiale della Giunta; poi, al secondo comma, dice che la deliberazione di cui al comma primo può essere fatta in forma molto sintetica, in modo che l'Assessore ha carta bianca e l'unico limite è dato dalla posta in bilancio. C'è una bella differenza; quanto meno, se si vuole mantenere questa latitudine che è notevolissima nel secondo comma (una latitudine per cui l'Assessore diventa un piccolo padre eterno nell'ambito delle sue poste) bisogna dire che la Giunta regionale delibera formalmente le spese dei vari Assessorati, però le deliberazioni possono anche limitarsi ad una forma sintetica; la prima è una delibera analoga, la se-

conda è una delibera di favore, di carattere sintetico che rappresenta una mezza rivoluzione. Questa approvazione in sintesi di quello che l'Assessore fa la vedrei un po' meditata.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): E' vero, il primo comma prevede una regola generale secondo la quale è sempre l'organo collegiale che delibera, mentre il secondo comma consente all'Assessore una certa maggiore personalità, determinazione di orientamento. E' vero che questo è un concetto nuovo, però noi lo abbiamo accettato ed anche visto con favore perché l'abbiamo praticato senza troppi inconvenienti. Avviene spesso volte in Giunta che prendiamo delibere proprio per singole determinate operazioni, altre volte prendiamo un capitolo e l'Assessore ci propone la utilizzazione di quel capitolo in forma di programma. Poi l'Assessore può anche essere investito della facoltà, entro questa ripartizione sommaria, di procedere senz'altro all'atto di impegno. La liquidazione della somma, l'adozione della spesa, diventa, secondo l'articolo 34, di nuovo materia di intervento da parte del Presidente della Giunta regionale, o, se egli vuole delegare, da parte dell'Assessore, entro i limiti dell'impegno definitivo assunto. Ripeto che questo metodo abbiamo visto che praticamente in molti casi costituisce una semplificazione utile alla nostra amministrazione. La regola generale è la delibera collegiale, e ci teniamo molto, perché abbiamo visto come sia utile scambiare le idee fra di noi, quando si tratta di materia specifica di un Assessorato, ed anche per provvedimenti di modesta portata ci scambiamo le idee; ma vengono casi in cui diciamo, che l'Assessore fa il programma e noi facciamo la discussione nei limiti di quel programma e della ripartizione delle somme; non è che un Assessore abbia la latitudine assoluta

di dire o presentare programmi generici ed entro questi muoversi come voglia; c'è sempre la determinazione della somma approssimativa. Abbiamo visto che in questa forma possiamo operare con maggior scioltezza, senza togliere quella che è la portata positiva di quella che è la discussione collegiale in Giunta. E' un criterio che credo risponde ad esigenze pratiche che può andare senza inconvenienti.

SALVETTI (P.S.I.): Insomma ci vorrebbe almeno una parola nel secondo comma, per chiarire il rapporto concettuale del primo; bisognerebbe dire che le deliberazioni possono avvenire anche in deroga al principio dato nel primo comma che è la norma.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Mettiamoci « *tuttavia* ».

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento aggiuntivo alla prima riga del secondo comma dell'articolo 31 firmato da Salvetti - Vinante e Bruschetti. Nell'emendamento è aggiunta la parola « *tuttavia* » e cioè: « *le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi . . .* ».

E' posto ai voti l'emendamento: 36 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto. L'emendamento è stato approvato.

E' posto ai voti tutto l'articolo con aggiunta dell'emendamento: unanimità.

Articolo 32: « *Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, gli Assessori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono con decreti gli impegni definitivi di spesa.*

I decreti di impegno, corredati dei documenti prescritti, devono trasmettersi alla Ragioneria regionale, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della

spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il suo visto dopo averne effettuata la registrazione ».

C'è una proposta (che risulta già dalla relazione della Commissione legislativa) del dottor Benedikter: « *Il Presidente della Giunta regionale e per sua delega, gli assessori, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma del decreto emanato a sensi dell'articolo 36 dello Statuto, assumono con propri decreti gli impegni definitivi di spesa* ». Questo emendamento è sostitutivo al primo comma dell'articolo 32.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe seinerzeit in der Finanzkommission diesen Antrag gestellt, u. zw. bei der Diskussion über eine grundlegende Frage, die bereits bei der Behandlung des Artikels 2 aufgetaucht und eingehend erörtert wurde, wobei über einen Antrag abgestimmt und entschieden wurde, demgemäss der Assessor allein für seinen Amtsbereich verantwortlich sein soll, nachdem ihm derselbe auf Grund des Dekretes des Regionalausschusspräsidenten zugewiesen wurde. Eine Folgerung aus diesem bereits abgestimmten Artikel 2, letzter Absatz, ist die neue Formulierung des Artikels 32, wie von mir seinerzeit vorgeschlagen. Hat der Ausschuss einmal kollegial eine bestimmte Ausgabe beschlossen, soll der zuständige Assessor die diesbezügliche Zahlungsverpflichtung unterschreiben, nicht irgend jemand anderer, auch nicht der Präsident des Regionalausschusses. Wenn schon die Verantwortlichkeit des Assessors für seinen Amtsbereich festgelegt ist, wobei der Assessor jeweils eines Beschlusses des Ausschusses als Kollegium bedarf, soll der Assessor selbst für die weitere Ausführung des Beschlusses verantwortlich zeichnen.

CRISTOFORRETTI (M.S.I.): Gefährlich.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qui vi pregherei proprio di attenervi al testo proposto dalla Giunta, chiamiamolo così anche se non è il testo elaborato dalla Giunta. La differenza è in quell'« e ». Il testo qui dice « *il Presidente della Giunta o per sua delega l'Assessore* », in maniera che è il Presidente della Giunta regionale che assume normalmente con decreto l'impegno definitivo di spesa, e può delegare l'Assessore a farlo. La proposta di Benedikter è invece nel senso che l'Assessore lo faccia sempre. Di qui la modifica: « *Il Presidente della Giunta e per sua delega l'Assessore* ». Ora io non vorrei che domani ci si facesse eccezione di costituzionalità. Che l'Assessore possa essere investito di delega per queste sue funzioni da parte del Presidente della Giunta regionale, va, ma che l'Assessore venga sempre investito di questo potere, può essere interpretato come alterazione delle disposizioni statutarie, per le quali sono organi o la Giunta o il suo Presidente, ma mai il singolo Assessore. Quindi vi pregherei di non complicare le cose, lasciando la dizione così com'è e non accogliendo la proposta di Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ho spiegato la mia proposta formulata in sede di Commissione che ha avuto, secondo me, una conferma nell'interpretazione accolta dal Consiglio in merito all'ultimo comma dell'articolo 2, dove si è venuti a stabilire che l'Assessore è responsabile per il campo amministrativo assegnatogli. Egli abbisogna per ogni operazione amministrativa di una delibera della Giunta presa collegialmente, ma per gli atti esecutivi di questa delibera deve essere responsabile l'Assessore competente stesso, quando c'è l'impegno della spesa. E credo che sarebbe una incongruenza affermare che l'Assessore è responsabile di un settore amministrativo, ma non può compiere

con responsabilità gli atti esecutivi di queste delibere. Del resto, la questione è stata dibattuta e non credo che ci sia nulla da aggiungere, ma che sia una questione coerente a quanto già votato dal Consiglio.

SAMUELLI (D.C.): La Commissione legislativa alle finanze non ha accettato il concetto di Benedikter e ha fatto esplicita richiesta perché formi oggetto di discussione al Consiglio regionale. Io dico che abbiamo tanto auspicio di darci una disciplina giuridica, una legge che regoli la nostra amministrazione; se vogliamo prolungare nel tempo questo stato di non normalità, accettiamo l'emendamento di Benedikter ed allora vedremo la nostra legge respinta. E' meglio parlare chiaro.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono letteralmente d'accordo con il Presidente della Commissione, della quale non facevo parte. E' molto pericoloso l'inserimento della proposta di emendamento Benedikter.

Colgo l'occasione di nuovo per riprendere sulla questione dell'interprete e della traduzione. Lei, signor Segretario, poco fa aveva parlato in tedesco ed aveva espresso dei concetti; poi nel suo intervento in italiano, ha tralasciato qualche frase che ha detto in tedesco e ne ha aggiunto altre che non aveva detto. Quindi si devono considerare due interventi; non è più la traduzione perché la parte ultima l'ha aggiunta, non l'ha detta in tedesco. Finché lei ha parlato in tedesco, il suo intervento è durato 4 minuti; la sua traduzione è durata 1 minuto, quindi non è una traduzione ed ha anzi tralasciato delle frasi e ne ha aggiunte delle altre. Sono due i suoi interventi e non più uno. Insisto, se lei si esprime in italiano — ed il gruppo italiano capisce il suo italiano, perché lei parla bene, — lei può spiegare in tedesco, co-

me vuole, al suo gruppo e può anche darla ad intendere a quelli che non capiscono l'italiano; ma se lei parla in tedesco, il suo intervento deve essere tradotto alla lettera per gli italiani, in quanto che non credo che tutti i consiglieri italiani conoscano il tedesco, o lo conoscono pochissimo.

PRESIDENTE: Ritorno a dire che ogni consigliere può parlare in due lingue. Il nostro regolamento non esclude questo: « *Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione può essere usata la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto. Su richiesta di un consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente. Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte della Presidenza e degli Uffici del Consiglio regionale si fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 85 dello Statuto. Un efficiente servizio di traduzione garantirà la reciproca comprensione delle due lingue* ». Ora ogni consigliere, ed anche Benedikter, può parlare solo in tedesco, o può parlare in tedesco e poi in italiano o può parlare prima in italiano e poi in tedesco. Ma il consigliere con questo non fa una traduzione giurata, a meno che il consigliere non dichiari: adesso eseguo la traduzione giurata di quanto ho detto; farà una traduzione, che ripete i concetti che ha esposto in altra lingua. Perciò, siccome la traduzione non è stata richiesta, non è stata fatta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora, scusi, se il signor Segretario Benedikter si preoccupa che capiscano il suo intervento detto in tedesco e poi in italiano, chiedendo la traduzione faccio perdere del tempo; se invece parla sempre in tedesco, vuol dire che l'interprete ufficiale parlerà sempre italiano. Io la penso così. Vorrei vedere che un italiano parlasse in Consiglio in tedesco!

CONSIGLIERE: Vorrei che si provasse un paio di volte un italiano a fare un intervento in tedesco!

PRESIDENTE: Comunque in questa sala non sarebbe una novità. Qui al Comune c'è il Sindaco italiano il quale parla anche in tedesco, e nessuno ne ha fatto meraviglia; alcuni qui presenti potrebbero confermare che in questa sala ci sono italiani che parlano in tedesco, e nessuno si stupisce fra i consiglieri comunali italiani e tedeschi e ritengo che nessuno si deve stupire.

CAMINITI (P.S.I.): Il consigliere Benedikter nell'espone brevemente i motivi per i quali sosteneva la sua tesi, si è rifatto all'ultimo comma dell'articolo 2. Io credo impropriamente, perché l'articolo 2, così come è stato votato, dice: « *La Ragioneria regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, riceve disposizioni dall'Assessore alle finanze oppure, in caso di sua assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci* ». Ma riceve istruzioni esclusivamente dall'Assessore alle finanze nell'esercizio delle sue funzioni, che sono una cosa molto diversa dalle attività demandate al Presidente della Giunta e agli Assessori dall'articolo 32. Le funzioni della Ragioneria sono quelle indicate dal punto « A » fino al punto « I » nell'articolo 2, sulla compilazione degli elementi per la formulazione del bilancio, operazioni di provvedimenti ecc. e così via. Sono, in sostanza, attività di natura esecutiva e tecnica, mentre invece le competenze di cui all'articolo 32 sono competenze di natura amministrativa primaria, in quanto che sono le decisioni definitive riguardanti le spese della pubblica amministrazione regionale. E' quindi una cosa diversa. Ora il riferimento all'articolo 2 non credo che possa essere accolto. Sgombrato il terreno da que-

sta parte, vediamo di esaminare la cosa, ai lumi di quello che ha detto il Presidente della Commissione, che si è riferito al pericolo di un'eventuale bocciatura del provvedimento che stiamo esaminando. Noi dobbiamo esaminare il provvedimento secondo coscienza ed in base agli elementi di diritto di cui disponiamo e che siamo in grado di far emergere, e non in base a pericolo e a minaccia. In sostanza si tratta di vedere se gli Assessori di per se stessi possono essere considerati organi che abbiano la competenza di assumere impegni definitivi di spesa. Questo è, secondo me, il concetto. Ora se è vero quello che dico, allora secondo me, in base all'articolo 18 dello Statuto, gli organi sono tre: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente. Se è così, evidentemente l'Assessore può subentrare ad uno di questi organi in base a delega, e quello prevede l'articolo 22. Voler prevedere la delega ex lege esistente, permanendo ancora l'atto di volontà del Presidente — perché mi pare che a questo si arriverebbe — è un assurdo giuridico che non possiamo considerare con tutta la migliore buona volontà. Per dare a ciascun Assessore la massima delle elasticità nelle proprie competenze, quindi la massima responsabilità, mi pare che non si possa giuridicamente aderire alla tesi prospettata nella proposta di emendamento. Del resto mi pare che anche la Provincia operi nello stesso modo; gli impegni definitivi di spesa in Provincia vanno assunti dal Presidente e gli altri Assessori mi pare si limitino a fare delle proposte. Comunque a parte il raffronto con la Provincia, che potrebbe farci indurre in errore, sta di fatto che in base alle leggi vigenti in materia non vedo come si possa aderire alla proposta di Benedikter e lo pregherei di ritirare l'emendamento, perché non credo che possa essere accolto.

BENEDIKTER (S.V.P.): Se avessi la convinzione di Caminiti che si tratta di un assurdo giuridico, si intende che ritirerei subito l'emendamento. Il riferimento all'articolo 2 concerneva il principio sanzionato. L'assurdo giuridico non lo trovo, non lo posso trovare perché ritengo necessario, e questo si dice nella mia proposta, che ci sia una delega, ma non è vero che la delega debba risultare ex lege. Il mio emendamento in sostanza mira a semplificare il meccanismo della delega, nel senso che questa delega è contenuta nel decreto dell'Assessore, nel suo ambito di competenza; in quello stesso decreto è contenuta la delega per tutti gli atti amministrativi ed esecutivi che la Giunta delibera. Quindi la delega c'è, ma è contenuta in un decreto che, per forza intrinseca, deve contenere tutti gli atti compresi nell'esplicazione di questa competenza, sempre in base alle delibere prese dal Consiglio. Riferimento alla Provincia. Ci si regola anche in base alla legge comunale e provinciale, che potrà domani essere sostituita da una legge che la stessa Regione ha in mente di emanare, sull'ordinamento delle Province e dei Comuni, e quindi introdurre lo stesso principio, che sarà applicato alla Regione. Quindi questo riferimento non calza in quanto che oggi stiamo facendo una legge per la Regione, la quale potrà anche estendersi alle Province.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Qua vorrei chiarire al dottor Benedikter ed anche ad altri l'aspetto di questo quesito. Non si tratta di dire o di affermare attraverso una disposizione di questa o di altre leggi che gli Assessori non sono responsabili. Lo dice il nostro Statuto; sono responsabili e verso il Presidente della Giunta regionale, in ordine alle varie branche che sono state loro delegate, con decreto previsto dallo Statuto, e verso il Con-

siglio, se domani l'Assessore manca completamente all'adempimento delle sue funzioni. Però, al di fuori della nostra legge, può essere chiamato responsabile di fronte al Consiglio e di fronte alla Giunta, può essere revocato dal suo mandato, può essere sostituito, ecc. L'ambito di responsabilità, è vasto, c'è, è evidente, ma esso non può essere trasformato in organo regionale; non può avere la rappresentanza della Regione. E qui si tratta di rappresentanza, perché si tratta di far assumere impegni definitivi di spesa, cioè compiere un atto che vincola l'amministrazione all'esterno, in confronto di altri titolari di diritto. Ora, questa rappresentanza è data al Presidente della Giunta regionale dallo Statuto. E' ammesso (dal momento che la legge in questa formulazione sappiamo che ha avuto già il responso affermativo ad un esame preliminare di legittimità) che il Presidente deleghi questa sua rappresentanza all'Assessore, e l'Assessore firmi per delega del Presidente. Il che è un concetto che ci riconduce esattamente nel quadro dello Statuto. Se uscite, esponete questa legge ad una bocciatura sotto il profilo di costituzionalità.

PRESIDENTE: Per fatto personale la parola al dottor Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi è stato attribuito un punto di vista che non è il mio, mentre viene travisato quello che ho precedentemente esposto. Io non ho voluto dire che la rappresentanza della Regione, che indubbiamente spetta al Presidente per Statuto, sia trasferita ai singoli Assessori e che questo possa essere statuito con norma di legge regionale; ho fatto una questione diversa, dicendo che la delega per eseguire un atto esecutivo di delibera della Giunta regionale sia contenuta nel

decreto generale di ripartizione delle competenze agli Assessori. Per semplicità di funzionamento dell'organismo della Giunta.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento Benedikter che concerne il primo comma dell'articolo 32. L'emendamento suona così: « *Il Presidente della Giunta regionale e per sua delega gli Assessori, ciascuno per la parte di sua competenza a norma del decreto di cui all'articolo 36 dello Statuto, assumono con decreto gli impegni definitivi di spesa* ».

SAMUELLI (D.C.): Da chi è firmato? Ci sono i tre nomi?

PRESIDENTE: No, ma è una proposta di un membro della Commissione legislativa e comunque non credo che qui ci vogliano le firme, perché la proposta è già contenuta nella relazione della Commissione legislativa. Ma se il Consiglio regionale crede . . .

CONSIGLIERE: No, no.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: 5 favorevoli, 21 contrari, 7 astenuti. L'emendamento è respinto.

Metto ai voti tutto l'articolo 32: 23 favorevoli, 6 contrari, 5 astenuti.

Articolo 33: « *Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori devono comunicare alla Ragioneria regionale qualsiasi atto dal quale possa derivare l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della Regione, per le occorrenti prenotazioni scritturali* ».

E' posto ai voti l'articolo 33: unanimità.

Articolo 34: « *La liquidazione e l'ordinazione delle spese sono disposte dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dagli*

Assessori entro i limiti dei relativi impegni definitivi assunti, ai quali viene fatto riferimento.

La liquidazione e l'ordinazione, che indica il capitolo di bilancio, possono essere compiute sui titoli giustificativi delle spese o separatamente.

L'intera documentazione viene trasmessa, per la verifica, alla Ragioneria regionale la quale, accertata l'esatta imputazione della spesa e la disponibilità dei fondi, provvede alla scritturazione dei mandati di pagamento.

Questi devono essere firmati dal Presidente della Giunta o dall'Assessore competente per le finanze e vistati dal Direttore Capo della Ragioneria regionale ».

SAMUELLI (D.C.): Faccio la proposta di sopprimere all'ultimo comma « e dall'Assessore alle finanze ».

PRESIDENTE: Nell'articolo, come proposto dalla Commissione, viene tralasciata la dizione « e dall'Assessore alle finanze ». Per quanto riguarda la proposta Benedikter, che risulta dalla relazione della Commissione, in merito al primo comma dell'articolo 34, il dottor Benedikter ritira la sua proposta perché è simile a quella bocciata dal Consiglio all'articolo 32.

MAYR (Assessore alle finanze - S.V.P.): Io non parlo della mia personale carica, ma parlo della posizione dell'Assessore alle finanze nell'organismo della Regione. Non ritengo accettabile la proposta della Commissione di escludere la firma dai mandati di pagamento dell'Assessore alle finanze. L'Assessore alle finanze deve avere la visione generale del movimento dei fondi per poter predisporre e impiegare e fare proposte di impiego delle somme. Motivo di questa proposta è, come prevedibile,

quello di evitare ritardi nei pagamenti. Ora questo ritardo è molto piccolo. L'Assessore alle finanze, anche se esso dimora a Bolzano, ogni settimana deve recarsi 3 o 4 volte a Trento; quindi questo ritardo non può mai essere maggiore di due giorni, e questo non vuol dire molto, se si pensa che le ditte che assumono appalti e lavori con lo Stato devono aspettare mesi ed anche anni finché hanno il pagamento. Poi c'è questo: come abbiamo visto all'articolo 31 gli Assessori possono anche presentare programmi per stanziamenti stabiliti nel bilancio e la Giunta accetta e delibera di accettare. In questo caso, se si vuole escludere l'Assessore alle finanze dalla firma dei mandati, egli non vede più niente, finché non vede dal conto del tesoriere che sono stati pagati i mandati di pagamento e non sa più che cosa è successo. Può verificarsi il caso che l'Assessore alle foreste presenti il programma di rimboschimento per 400 milioni e l'Assessore ai lavori pubblici presenti un programma per 500 milioni; per caso, questi due programmi vengono fatti al principio dell'anno, e le entrate regionali non vengono alle casse della Regione nel mese di gennaio o febbraio. Entrano una volta che abbiamo ottenuto dallo Stato il pagamento diretto, da parte delle Intendenze, delle nostre competenze; quindi potrebbe verificarsi il caso di mandati di pagamento che siano senza copertura di cassa, che superano la giacenza presso il Tesoriere. Ci deve essere uno che regola questa materia e predisporre i fondi. Perché, d'altra parte, come i signori fanno, si può anche migliorare il reddito dell'impiego. Per esempio, per i depositi vincolati a un mese o a tre mesi, il tasso di interesse è maggiore di quello stabilito per i depositi normali. Dunque ci deve essere uno che esamina questa possibilità e fa delle proposte alla Giunta. Se l'Assessore alle finanze non vede niente di tutto lo svolgimento, na-

turalmente non è in grado di fare delle proposte. Abbiamo anche l'esempio dello Stato: ogni provvedimento di legge che concerne pagamenti reca la formula per esempio: « *il Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro del tesoro emaneranno questo decreto* ». Anche questo ha la sua ragione. Il Ministro del tesoro deve essere al corrente di quello che si fa. Abbiamo l'esperienza che proprio il Ministro del tesoro è la persona più importante di tutto il Governo, perché se non è d'accordo lui con il provvedimento è molto difficile che si riesca ad avere il consenso del Governo. Propongo di lasciare il testo originale della proposta della Giunta e di non escludere l'Assessore alle finanze dalla firma dei mandati.

MENAPACE (vice-Presidente del Consiglio - IND.): L'Assessore alle finanze ha chiarito molto bene i motivi tecnici che inducono a lasciare il testo originale dell'articolo 34. Ma io mi domando perché una Commissione alle finanze voglia escludere l'Assessore alle finanze da un provvedimento di questa natura, quando qualsiasi legge che noi vediamo nella Gazzetta Ufficiale porta la firma del Presidente del Consiglio, del Ministro interessato o del Ministro del tesoro. L'Assessore alle finanze ha spiegato, che non è ammissibile che proprio lui non sappia che 200 milioni sono stati spesi per una certa posta. Mi pare che arriviamo all'assurdo col chiedere simile esclusione, tanto più che nella proposta di legge che è stata stesa, a quanto mi si dice, da organi tecnici, si parla della firma del Presidente della Giunta e dell'Assessore competente, ricostituendo la fisionomia che compare in ogni atto dello Stato, per qualunque spesa.

SAMUELLI (D.C.): Devo precisare che la Commissione alle finanze non ha giudicato

con leggerezza. La Commissione alle finanze ragionava così: arriviamo ad avere in un mandato anche due firme della stessa persona. Supponiamo che si deleghi per certi mandati l'Assessore alle finanze: allora l'Assessore firma una volta come Assessore della sua materia e poi come Assessore alle finanze. Veniamo ad avere due firme. Comunque sia, personalmente, dopo i chiarimenti dati qui in Consiglio, non insisto assolutamente.

Abbiamo pregato il Presidente della Giunta, se non erro, che si intendesse con l'Assessore alle finanze in questa delicata materia.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Solo per dire che la Giunta è completamente solidale con l'Assessore e per tranquillizzare il Consiglio che all'atto pratico non darà luogo a nessun inconveniente.

DEFANT (ASAR): Spero che la realtà sia proprio come dice lei, signor Presidente. Spero, perché l'esperienza passata non sembra conforme a queste parole.

CAMINITI (P.S.I.): Noi siamo d'accordo con la tesi dell'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE: Ho letto il testo della Commissione e poi metterò in votazione il testo della Giunta.

ERCKERT (S.V.P.): Prima bisogna votare la proposta della Commissione che appunto propone l'eliminazione delle parole « *l'Assessore alle finanze* ».

PRESIDENTE: E' posto ai voti il testo della Commissione: 1 favorevole, 34 contrari. Il testo della Commissione è respinto.

E' posto ai voti l'articolo 34 in base al testo della Giunta: 40 favorevoli, 1 contrario. L'articolo 34 è stato accettato con il testo della Giunta.

Articolo 35: « *Costituiscono residui passivi di un esercizio finanziario le differenze tra gli impegni assunti dalla Ragioneria regionale e i pagamenti effettuati dall'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.*

La Ragioneria regionale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, determina, per ciascun capitolo di bilancio, l'ammontare dei residui da trasportare nel nuovo esercizio.

L'elenco relativo sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta medesima, la quale potrà eliminare i residui perenti agli effetti amministrativi ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Il termine non è esatto. La Ragioneria non assume impegni, ma prenota. Pregherei di sostituire alla seconda riga « *impegni assunti* » con « *impegni prenotati* ».

BALISTA (D.C.): E poi « *Tesoriere regionale!* ».

PRESIDENTE: All'articolo 35, seconda riga, sostituire « *assunti* » con la parola « *prenotati* »; alla terza riga sostituire con « *dal Tesoriere regionale* ».

Chi è d'accordo con gli emendamenti è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' posto ai voti l'articolo 35 emendato: unanimità.

Vorrei fare una breve dichiarazione al Consiglio prima di finire. Per domani era prevista, alle 8,30, la proiezione dei documentari. L'orario è stato mutato, la proiezione dei documentari sarà fatta alle ore 12, al Cinema Centrale. Finiremo 10 minuti prima delle 12. Poi, alle 13, i consiglieri possono, in quanto credono, partecipare ad una colazione al « *Dolomiti* » di Appiano.

La seduta è tolta.

(Ore 14).